

0	28/03/2018	LD			-	Prima emissione
REV.	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VERIFICA NORME	DESCRIZIONE REVISIONI

COMMITTENTE:

**Ecopatè S.r.l.**

sede legale Santa Croce 489 – 30135 Venezia

sede operativa Via dell'Artigianato, 41 – 30024 Musile di Piave (VE)

PROGETTO:

PROGETTO DI AUMENTO CAPACITÀ PRODUTTIVA CON  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DI UN IMPIANTO  
ESISTENTE PER LA SELEZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL ROTTAME  
DI VETRO

LOCALIZZAZIONE:


**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - Via dell'Artigianato**

LIVELLO PROGETTUALE:

**Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.**

FIRMA PROGETTISTI:

Dott. Agr. Sandro Sattin




Ing. Loris Dus



FIRMA COMMITTENTE:

**Ecopatè srl**  
L'Amministratore Delegato  
Dalmasso geom. Nicola



ELABORATO N.:

**SIA1**

DATA:

Marzo 2018

ARCHIVIO INFORMATICO:

0579\_SIA1\_00

TITOLO:

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  
Parte Prima**



**PROGETEK S.r.l.**

Corso del Popolo, 30 – 45100 ROVIGO

Tel. +39(0)425410404 / Fax +39(0)425416196

web: [www.progetek.it](http://www.progetek.it) / mail: [info@progetek.it](mailto:info@progetek.it)



via G. Deledda n. 15

30027-San Donà di Piave (VE)

Tel./Fax 0421-221365

e – mail: [studiodus@tin.it](mailto:studiodus@tin.it)

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>6</b>
1.1 PREMESSE .....	6
1.2 ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE .....	7
1.3 ASPETTI NORMATIVI.....	8
1.3.1 Procedure di autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti .....	8
1.3.2 Criteri adottati per la classificazione della “sostanzialità” degli interventi proposti.....	11
1.3.3 Procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale .....	13
1.3.4 La procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale.....	15
1.3.5 La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale .....	17
1.3.6 Conclusioni.....	19
1.3.7 Enti Competenti.....	19
<b>2. IL GRUPPO DI LAVORO .....</b>	<b>21</b>
<b>3. ANALISI DEL BACINO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>22</b>
<b>4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ANALISI DELLA SITUAZIONE PROGRAMMATICA.....</b>	<b>27</b>
4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	27
4.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE.....	33
4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento .....	33
4.2.1.1 Premesse .....	33
4.2.1.2 Il P.T.R.C vigente.....	34
4.2.1.3 Aggiornamenti al PTRC, Variante 2013.....	45
4.2.2 Aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991.....	49
4.2.3 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004.....	52
4.2.4 Piano Regionale di Risanamento Acque (P.R.R.A.) .....	53
4.2.5 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.) .....	54
4.2.5.1 Aspetti generali .....	54
4.2.5.2 La macroarea in esame.....	57
4.2.5.3 Norme Tecniche di Attuazione.....	58
4.2.5.4 Aggiornamenti al P.T.A.....	65
4.2.6 Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico “Alpi Orientali” .....	68
4.2.6.1 Aspetti generali .....	68
4.2.6.2 Caratteristiche del bacino idrografico del Sile .....	69
4.2.6.3 Rete di monitoraggio delle acque .....	71

4.2.6.4	Stato ecologico e chimico delle acque .....	73
4.2.6.4.1	Acque Superficiali .....	73
4.2.6.4.2	Acque Sotterranee .....	75
4.2.7	<i>Aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Bacino idrografico Alpi Orientali</i> .....	76
4.2.7.1	Contenuti degli aggiornamenti al Piano di gestione .....	76
4.2.7.2	Corpi Idrici Superficiali .....	78
4.2.7.2.1	<i>Metodologia di classificazione dei corpi idrici superficiali</i> .....	78
4.2.7.2.2	<i>Classificazione dello stato e del potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali</i> .....	79
4.2.7.2.3	<i>Classificazione dello stato chimico e dei corpi idrici superficiali</i> .....	79
4.2.7.3	Corpi idrici sotterranei .....	80
4.2.7.4	Aree Vulnerabili .....	80
4.2.8	<i>Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)</i> .....	81
4.2.8.1	Generalità .....	81
4.2.8.2	Piano Stralcio per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia .....	81
4.2.8.3	Il P.A.I. del bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza .....	83
4.2.9	<i>Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)</i> .....	87
4.2.10	<i>Aggiornamento al Piano Tutela e Risanamento Atmosfera</i> .....	93
4.2.10.1	Premesse .....	93
4.2.10.2	Normativa di riferimento .....	94
4.2.10.3	Zonizzazione del territorio .....	97
4.2.10.4	Rete di misura della qualità e dell'aria .....	104
4.2.11	<i>Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)</i> .....	105
4.2.12	<i>Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)</i> .....	108
4.2.12.1	Il Piano del 1988 .....	108
4.2.12.2	Il Nuovo Piano per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali .....	110
4.2.12.2.1	Premesse .....	110
4.2.12.2.2	Produzione di rifiuti urbani anni 2000-2010 .....	112
4.2.12.2.3	La raccolta differenziata .....	113
4.2.12.2.4	Gestione dei rifiuti urbani .....	116
4.2.12.2.5	Gli Enti per la gestione dei rifiuti .....	121
4.2.12.2.6	Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti .....	121
4.2.12.2.6.1	Premesse .....	121
4.2.12.2.6.2	Vincolo Paesaggistico .....	123
4.2.12.2.6.3	Pericolosità idrogeologica .....	124
4.2.12.2.6.4	Vincolo storico ed archeologico .....	126
4.2.12.2.6.5	Vincolo ambientale .....	127
4.2.12.2.6.6	Protezione delle risorse idriche .....	129
4.2.12.2.6.7	Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità .....	133
4.2.12.2.6.8	Altri vincoli ed elementi da considerare .....	133
4.2.12.2.6.9	Conclusioni .....	139

4.2.12.2.6.10	Analisi offerta impiantistica.....	139
4.2.12.3	Ambiti Territoriali Ottimali.....	143
4.2.13	Vincoli imposti dalla L.R. 03/2000.....	144
4.2.14	Classificazione sismica ai sensi dell'Ordinanza n. 3274/03.....	145
4.3	PIANIFICAZIONE LOCALE.....	145
4.3.1	Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia .....	145
4.3.2	Piano Direttore per la prevenzione e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia.....	156
4.3.3	Aggiornamento al Piano Direttore .....	162
4.3.3.1	Introduzione .....	162
4.3.3.2	Sintesi delle valutazioni delle attività di monitoraggio.....	165
4.3.3.2.1	Carichi di nutrienti sversati nella Laguna di Venezia .....	165
4.3.3.2.2	Monitoraggio dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia .....	165
4.3.3.2.3	Le pressioni sulla laguna di Venezia.....	166
4.3.3.2.4	La qualità dei sedimenti .....	168
4.3.3.2.5	La presenza nelle acque sotterranee di nitrati, pesticidi, composti organo alogenati e degli inquinanti di origine naturale. ....	169
4.3.3.3	Indirizzi di piano .....	170
4.3.3.3.1	Interventi sul territorio di bonifica .....	171
4.3.3.3.2	Settore civile, industriale ed urbano diffuso .....	172
4.3.3.3.3	Il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.....	173
4.3.4	Piano di Area Laguna e Area Veneziana (P.A.L.A.V.) .....	174
4.3.5	Piano di Area delle Lagune e dell'Area Litorale del Veneto Orientale (P.A.L.A.L.V.O.).....	175
4.3.6	Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.).....	175
4.3.7	Piano Provinciale di Emergenza .....	181
4.3.8	Piano Regolatore Generale del Comune di Musile di Piave (P.R.G.) .....	183
4.3.8.1	Il Piano regolatore generale (P.R.G.) .....	183
4.3.8.2	Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) .....	186
4.3.9	Piano comunale di Protezione Civile.....	191
4.3.10	Piano di zonizzazione acustica .....	192
4.4	CONCLUSIONI .....	194
<b>5.</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>196</b>
5.1	PREMESSE .....	196
5.2	DESCRIZIONE DELLO STATO AUTORIZZATO .....	197
5.2.1	Attività effettuate e rifiuti gestiti .....	197
5.2.2	Quantità di rifiuti trattate .....	198
5.2.3	Descrizione del processo .....	199
5.2.3.1	Ricezione e Caricamento.....	199

5.2.3.2	Zona 1 e 2: Preselezione e selezione manuale e meccanica .....	199
5.2.3.3	Zona 5: asciugatura .....	200
5.2.3.4	Zona 3 e 4: Vagliatura e selezione ottica .....	200
5.2.3.5	Selezione scarti .....	201
5.2.4	<i>Stoccaggi</i> .....	201
5.2.5	<i>Aspirazione e trattamento dell'aria</i> .....	202
5.2.6	<i>Sistema di raccolta e trattamento delle acque</i> .....	203
5.2.7	<i>Presidi antincendio</i> .....	204
5.2.8	<i>Analisi gestionale</i> .....	204
5.2.8.1	Flussi di rifiuti e di materie relativi alle linee di selezione e trattamento .....	204
5.2.8.2	Consumi e servizi .....	205
5.2.8.3	Consumi di carburante e lubrificante .....	206
5.2.8.4	Consumo di energia elettrica .....	206
5.3	DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO .....	206
5.3.1	<i>Attività effettuate e rifiuti gestiti</i> .....	206
5.3.2	<i>Quantità di rifiuti trattate</i> .....	208
5.3.3	<i>Descrizione del processo</i> .....	209
5.3.3.1	Ricezione e Caricamento .....	209
5.3.3.2	Zona 1 e 2: Preselezione e selezione meccanica .....	209
5.3.3.3	Zona 5: riduzione dell'umidità .....	210
5.3.3.4	Zona 3, 4 e 6: Vagliatura e selezione ottica .....	210
5.3.3.5	Zona 6bis: Selezione scarti .....	211
5.3.4	<i>Stoccaggi</i> .....	212
5.3.5	<i>Aspirazione e trattamento dell'aria</i> .....	212
5.3.6	<i>Sistema di raccolta e trattamento delle acque</i> .....	213
5.3.7	<i>Presidi antincendio</i> .....	213
5.3.8	<i>Interventi finalizzati alla minimizzazione degli impatti</i> .....	214
5.3.8.1	Controllo emissioni in atmosfera .....	214
5.3.8.2	Controllo delle emissioni liquide .....	215
5.3.8.3	Controllo delle fonti di rumore .....	215
5.3.9	<i>Analisi gestionale</i> .....	216
5.3.9.1	Flussi di rifiuti e di materie relativi alle linee di selezione e trattamento .....	216
5.3.9.2	Consumi e servizi .....	217
5.3.9.3	Consumi di carburante e lubrificante .....	217
5.3.9.4	Consumo di energia elettrica .....	218
5.3.9.5	Interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici .....	218
5.3.10	<i>Protocolli gestionali generali in caso di emergenza</i> .....	218
5.3.10.1	Premesse .....	218
5.3.10.2	Arresto accidentale delle linee di trattamento .....	218
5.3.10.3	Infortunio grave di un operatore .....	219

---

5.3.10.4	Sviluppo di incendio.....	219
5.4	ANALISI DELLE ALTERNATIVE IMPIANTISTICHE .....	220
5.5	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE .....	222
5.6	FASE DI CANTIERE .....	222
5.6.1	<i>Premesse</i> .....	222
5.6.2	<i>Emissioni in atmosfera</i> .....	222
5.6.3	<i>Suolo e sottosuolo</i> .....	222
5.6.4	<i>Rumore e vibrazioni</i> .....	223

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Premesse

La Società Ecopatè Srl, avente sede legale in Via dell'Artigianato, 41, a Musile di Piave (VE), è titolare della gestione dell'esistente impianto finalizzato alla selezione e trattamento del rottame di vetro cavo, avente potenzialità di 580 t/giorno, pari a 174.000 t/anno, in ragione dei seguenti atti amministrativi principali:

- autorizzazione ai sensi dell'Art. 208, del DLgs 152/2006 e s.m.i., con Determinazione n. 1116/2013.
- autorizzazione ai sensi dell'Art. 208, del DLgs 152/2006 e s.m.i., per realizzazione stoccaggi esterni VPF, con Determinazione n. 4051/2017.

Tale impiantistica si pone a servizio di un significativo bacino di utenza, prevalentemente localizzato nel triveneto, dal quale derivano flussi di rottame di vetro da raccolta differenziata monomateriale e/o da impianti di selezione del multimateriale secco, sui quali vengono effettuate ulteriori selezioni e trattamenti, più spinti, finalizzati all'ottenimento di vetro pronto forno avente caratteristiche conformi alle normative vigenti, nonché ai protocolli delle vetrerie.

In tale scenario, caratterizzato dall'incremento dei flussi di rottame di vetro, connessi alla migliorata efficienza delle raccolte differenziate, nonché da un parallelo aumento della domanda di Vetro Pronto Forno (VPF), da parte delle vetrerie, con requisiti qualitativi sempre più restrittivi, Ecopatè Srl, intendendo anche fornire adeguata soluzione alle problematiche emerse nei quasi 10 anni di gestione dell'esistente impianto per la selezione e il trattamento del rottame di vetro, ha in programma di avviare una serie di contenuti interventi di adeguamento tecnologico e funzionale e di razionalizzazione della gestione operativa che, in ultima analisi, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- implementazione della linea di raffinazione finale con sostituzione di alcuni apparati a maggior efficienza di selezione e, conseguente, adeguamento delle linee di aspirazione dell'aria tecnica;
- in conseguenza della migliorata efficienza di selezione della sezione di raffinazione, non è più necessario effettuare, nel periodo notturno (terzo turno), il ripasso del materiale selezionato durante i primi due turni diurni, eliminando quindi una serie di movimentazione interne, dovute alla ripresa del materiale stoccato durante i cicli di trattamento veri e propri, per alimentarlo nel terzo turno e, successivamente, ritrasferirlo nelle aree di stoccaggio dedicate;
- per effetto di ciò, alle linee di selezione manuale viene attribuito il ruolo di mera ispezione di flusso, migliorando significativamente le condizioni di lavoro degli operatori;

- in conseguenza dell'eliminazione del ripasso, nel terzo turno, lo stesso viene dedicato alla lavorazione vera e propria, determinando incremento delle capacità di trattamento complessiva dell'impianto dai 174.000 t/anno attuali, a 220.000 t/anno, mantenendo lo stesso assetto impiantistico, dato che alle linee è richiesta una potenzialità oraria addirittura inferiore (34,92 t/h) a quella attuale (36,25 t/h), con evidenti vantaggi in termini di riduzione delle pressioni acustiche e degli assorbimenti energetici, legati ad un minore sfruttamento delle linee.

Gli interventi, descritti, per quanto sopraccitato e come desumibile nella Parte 2 dello Studio Preliminare Ambientale, rispetto allo stato autorizzato:

- non determinano incrementi delle portate emesse in atmosfera, dei flussi di massa, né modificazioni alle caratteristiche qualitative delle emissioni stesse;
- non determinano incrementi delle portate idriche scaricate, dei flussi di massa, né modificazioni alle caratteristiche qualitative delle emissioni stesse;
- non determinano incrementi delle pressioni acustiche generate e, sostanzialmente, modificazioni del clima acustico, con particolare riferimento ai recettori sensibili, anche in riferimento ai picchi veicolari, che rimangono immutati, rispetto alla configurazione attuale;
- determinano un incremento delle capacità di trattamento annuali e giornaliere, grazie all'utilizzazione del terzo, come ciclo di processo e non di ripasso, consentendo una leggera riduzione della potenzialità oraria richiesta alle linee;
- non vengono a modificarsi le tipologie di rifiuti in ingresso ed in uscita.

In ogni caso, l'impianto continuerà a svolgere le seguenti attività (come da Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006):

- R5 – “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”;
- R12 - “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11”;
- R13 - “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”;
- D15 - “Deposito preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

## 1.2 Analisi delle possibili alternative

La situazione in esame, relativa alla possibilità di disporre di un insediamento esistente ed operativo, già sottoposto con esito favorevole alle verifiche di natura programmatica, ambientale e tecnica da parte degli Enti Competenti ed in assenza di problematiche particolari restringe parecchio la possibilità di scelta.



Data la tipologia dell'attività prevista nell'insediamento esistente e considerata la necessità di evitare sottrazioni di territorio, vocato per altri usi, i requisiti fondamentali richiesti sono rappresentati dalla disponibilità nell'ambito della Provincia di Venezia, rappresentante l'ambito territoriale che assume una posizione baricentrica rispetto alla localizzazione delle utenze e delle vetrerie, nonché per la presenza, a Fusina di impianti esistenti, già autorizzati ed operativi, che costituiscono, almeno in parte, fonte di approvvigionamento dei rifiuti e destinazione finale degli scarti di processo.

L'impianto di Musile di Piave, risulta essere conforme ai requisiti sopracitati e rappresenta un'opzione di rilevante importanza, in riferimento ai previsti interventi di adeguamento funzionale.

## **1.3 Aspetti normativi**

### **1.3.1 Procedure di autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti**

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Testo Unico, il cui elemento cardine è costituito dal Dlgs 152/2006, così come modificato ed integrato dal Dlgs 04/2008, Dlgs 128/2010, Dlgs 205/2010, Dlgs 121/2011; in particolare, l'Art. 208 recante "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", recita:

*"1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.*

*2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*

*3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione*

*della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.*

*4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:*

*a) procede alla valutazione dei progetti;*

*b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;*

*c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;*

*d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.*

*5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.*

*6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*

*7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.*

*8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.*

*9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.*

*10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

*11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:*

*a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;*

*b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;*

- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;*
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;*
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;*
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;*
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;*
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.*

*11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.*

*12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.*

*13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente .... omissis”.*

In ambito regionale, la norma di riferimento è la LR.. 03/2000 e s.m.i. che, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettere b) e c), individua nella Provincia di Venezia il soggetto competente ad attivare le procedure di approvazione del progetto di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio.

### ***1.3.2 Criteri adottati per la classificazione della “sostanzialità” degli interventi proposti***

Ai fini della classificazione degli interventi proposti, in relazione alla loro “sostanzialità”, si fa riferimento ai contenuti delle linee guida per la classificazione delle aree, in funzione della “sensibilità”, ai fini della procedura di VInCa, definiti dalla Città Metropolitana di Venezia, così come descritti nel S.I.T.A.

**Attività con emissioni in atmosfera.** Ai sensi della parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni è ritenuta modifica sostanziale quella che “comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”. A completamento di quanto esposto sono da annoverare tra le modifiche non sostanziali quelle riferite a:

- modifica della capacità produttiva nominale dell'impianto e/o delle materie prime o combustibili impiegati rispetto ai quantitativi precedentemente autorizzati che non comportano un aumento quantitativo delle emissioni in atmosfera o l'emissione di sostanze diverse;
- modifica della convogliabilità tecnica delle emissioni che non comporta variazione dei flussi di massa (ad es. variazione del numero di camini a parità di portata e concentrazione);
- sostituzione di macchinari presenti che comportano emissioni in atmosfera (es. cabina di verniciatura, smerigliatrice, etc.) senza alterazione delle stesse;
- installazione di nuove apparecchiature che comportano la presenza di emissioni diffuse tecnicamente non convogliabili o convogliate e re-immesse in ambiente di lavoro;
- variazione della numerazione dei camini;
- variazione qualitativa delle emissioni che comporta l'eliminazione di alcune sostanze emesse;
- per le attività che comportano l'emissione di Composti Organici Volatili (COV), quelle di piccole dimensioni una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili inferiore al 25 %;
- per tutte le altre attività che comportano l'emissione di Composti Organici Volatili (COV), una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili inferiore al 10 %;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria che non modificano il layout e le prestazioni dell'impianto in termini di emissioni in atmosfera (sostituzione di piccole componenti dell'impianto per ripristinarne la funzionalità ottimale);
- tutte le modifiche all'impianto o alle attività ad esso connesse non comprese nei punti precedenti e che non comportano un aumento quantitativo delle emissioni in atmosfera o l'emissione di sostanze

diverse o non alterano le condizioni di convogliabilità delle emissioni (ad es. sostituzione PC, informatizzazione/automatizzazione di alcune componenti dell'impianto, etc.).

**Attività di gestione dei rifiuti.** Ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 03/2000), l'Art. 208, comma 20, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 spiega che è da ritenere sostanziale quella modifica (variante) in corso d'opera o di esercizio che comporti modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. La L.R. 03/2000 specifica ulteriormente tale aspetto in quanto all'Art. 23, comma 6, della medesima legge è data una definizione di modifica non sostanziale. Ai sensi di tale disposto normativo si esplicita che le varianti che “non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti” sono da ritenere non sostanziali in quanto non richiedono l'esperimento di una nuova procedura autorizzativa da

parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti (Regione o Provincia) e soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente.

**Attività con scarichi idrici.** La normativa vigente recante disciplina degli scarichi idrici, non reca definizione alcuna della

modifica sostanziale. Si ritiene tuttavia che per analogia con le emissioni in atmosfera possano essere ritenuti sostanziali le seguenti variazioni:

- Con riferimento agli scarichi: aumento quali-quantitativo (aumento delle concentrazioni delle sostanze ivi presenti, aumento del numero di sostanze ivi presenti, aumento della portata idraulica); aggiunta di nuovi scarichi; cambiamento del corpo ricettore degli scarichi.
- Con riferimento agli impianti di depurazione, aumento della capacità depurativa.

**Procedure di AIA.** Ai sensi della normativa che disciplina le autorizzazioni ambientali integrate (AIA) (D.Lgs. 59/2005) è ritenuta modifica sostanziale la “modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Sono inoltre ritenute sostanziali quelle modifiche o varianti che risultino sostanziali a giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata in esito alla comunicazione e alla procedura definita dall'Art. 10 commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2005.

In relazione a quanto anticipato in premessa e meglio dettagliato nella Parte Seconda dello Studio Preliminare Ambientale, incrociando tali dati ed informazioni, con i contenuti precedentemente riportati, si evince quanto segue:

- Attività di emissione in atmosfera: le varianti proposte sono classificabili “non sostanziali”.
- Attività di gestione dei rifiuti: le varianti proposte sono classificabili “sostanziali”.

- Scarichi idrici: le varianti proposte sono classificabili “non sostanziali”.
- Procedure di AIA e, in particolare, relativamente al clima acustico: le varianti proposte sono classificabili “non sostanziali”, ai sensi e per gli effetti dei contenuti dell'Art. 5, comma 1, lettere l e lbis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

### **1.3.3 Procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale**

Il quadro normativo di riferimento per le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), è rappresentato dalla L.R. 10/1999, recentemente modificata dalla L.R. 04/2016 e Dgrv 2012/2016, che dispongono:

- l'intervento in esame rientrerebbe nelle categorie di cui all'Allegato A, Suballegato A2, paragrafo 8), cat. t), se comportasse effetti negativi sull'ambiente, rispetto al quadro già analizzato dagli Enti Competenti e, solamente in questo caso, prevedendo attività di recupero (escluso R1), con capacità di trattamento > 10 t/giorno, sarebbe sottoponibile alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 04/2016, secondo le procedure di cui all'Art. 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorità competente per la gestione delle procedure di VIA, in tal caso, è la Città Metropolitana di Venezia;

Il Proponente, tuttavia, evidenzia che, sulla scorta di quanto rilevato in questa sede, nell'ambito dell'analisi degli impatti potenzialmente generati dagli adeguamenti previsti, rispetto al quadro già autorizzato, non essendo attesi effetti peggiorativi sull'ambiente, non ricorrerebbero le condizioni enunciate nell'Allegato A, Suballegato A2, paragrafo 8), cat. t), della LR 04/2016 e, pertanto, l'intervento in esame non sarebbe sottoponibile alle procedure di verifica di assoggettabilità alle quali, tuttavia, il Proponente intende ugualmente sottoporsi.

Il 21 Luglio u.s., è entrato in vigore il D.Lgs 104/2017, che introduce una serie di varianti, anche significative alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e dei suoi allegati. In particolare, tra le novità più significative introdotte dal decreto si segnala quanto segue:

- nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio;
- introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza - c.d. “VINCA”, laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA;



- eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità); per l'effettuazione del c.d. "screening" sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea;
- possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità" (come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs 18/ Aprile 2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
- facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
- facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs 152/2006, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "prescreening");
- abrogazione del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e sua sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte seconda del D. Lgs 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating (produzione di norme in eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee);
- riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le performances di tale organismo e per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti; la proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'accelerazione e l'efficientamento delle istruttorie;
- eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea;
- riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come "perentori" ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
- introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie

funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento;

- razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
- completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).

Infine, di particolare rilevanza, sono le norme transitorie, regolate dall'Art. 23, che stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 Maggio 2017, facendo salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del Decreto (21 Luglio 2017) con la possibilità per il proponente, entro un termine congruo assegnato dall'autorità competente, di effettuare eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal Decreto medesimo.

L'Art. 23 contiene inoltre una norma transitoria che, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedurali introdotte e ferma restando la regola generale sull'applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data del 16 Maggio 2017.

### **1.3.4 La procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale**

L'intervento in esame non rientra nel campo di applicazione dell'Art. 1 del D.Lgs 59/2005, non essendo classificabile nell'elenco delle attività di cui all'Allegato 1.

Tuttavia, l'entrata in vigore, l'11 Aprile 2014, del nuovo decreto che aggiorna il Testo Unico Ambientale, recependo ed integrando in esso le novità europee stabilite con la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), determina una significativa variazione del quadro normativo di riferimento normativo per l'intervento in esame.

Si richiamano, a tal proposito, i contenuti dell'Allegato VIII Inquadramento generale, alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

#### **5. Gestione dei rifiuti**

*5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*

*a) trattamento biologico;*

*b) trattamento fisico-chimico;*



- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;*
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;*
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;*
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;*
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;*
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;*
- k) lagunaggio.*

*5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:*

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;*
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.*

*5.3.*

*a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

- 1) trattamento biologico;*
  - 2) trattamento fisico-chimico;*
  - 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*
  - 4) trattamento di scorie e ceneri;*
  - 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*
- b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*
- 1) trattamento biologico;*
  - 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*
  - 3) trattamento di scorie e ceneri;*

*4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

*Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.*

*5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.*

*5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

*5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.*

*13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:*

*a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;*

*b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;*

*b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

*1) trattamento biologico;*

*2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*

*3) trattamento di scorie e ceneri;*

*4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

*Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.*

In virtù di quanto sopraccitato, l'impianto in esame, essendo destinato al recupero di rifiuti non è sottoposto ad AIA, in quanto non rientra in alcuna della fattispecie elencate.

### **1.3.5 La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale**


Tale procedura, in Regione Veneto, è normata dalla Dgrv n. 1400 del 29 Agosto 2017.

A tal scopo, si richiamano tuttavia i contenuti dello studio elaborato dalla Città Metropolitana di Venezia e disponibile sul S.I.T.A. della stessa, avente la finalità di fornire una più completa conoscenza dei caratteri fisici, biologici ed ecologici dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)



della Provincia di Venezia ed in particolare delle aree esterne agli stessi per determinare in quali aree territoriali vi sia il reale rischio che la realizzazione di un progetto possa comportare effetti in termini di sottrazione di habitat prioritari o di connettività ambientale per le specie animali in generale ed ornitiche in particolare e vegetali tipiche di detti siti.

Di seguito, viene pertanto riportato un estratto della cartografia, riportante la perimetrazione delle aree, in relazione alla loro diversa “sensibilità”.



*Figura 1-1 – Perimetrazione delle aree in relazione alla loro diversa “sensibilità”*

Nella fattispecie dell'area in esame, essa rientra tra quelle a sensibilità nulla (campitura in nero); in relazione alla tipologia dell'intervento previsto, incrociando le informazioni desumibili dalla lettura della cartografia soprariportata, con quelle della seguente tabella, si evince che, trattandosi di modifica sostanziale, solamente per l'attività di gestione dei rifiuti, che non provoca alterazione di agenti inquinanti in compresenza di vettori che conducano ad aree a diversa sensibilità, non è necessaria la valutazione di incidenza, né la procedura di screening.

Nuovo impianto	Nulla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione di agenti inquinanti in compresenza di vettori che conducano ad aree a diversa sensibilità</li></ul>	Screening
			Dichiarazione
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alterazione di agenti inquinanti in compresenza di vettori che conducano ad aree a diversa sensibilità</li></ul>		Screening	
		Dichiarazione	
		Dichiarazione	
		Dichiarazione	
		Dichiarazione	
		Dichiarazione	

*Figura 1-2 – Tabella dei valori di sensibilità*

### 1.3.6 Conclusioni

Sulla base del quadro normativo sopraesposto, fermo restando che gli interventi in esame, sono sottoposti alle procedure di cui all'Art. 208 del D.Lgs 152/2006, si rileva che:

- gli interventi di adeguamento funzionale, di cui alla Determina n. 1116/2013, della Provincia di Venezia, già sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità, sono stati esclusi dalle procedure di VIA;
- le opere in progetto, non determinano effetti peggiorativi sull'ambiente e, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'Allegato A, Suballegato A2, paragrafo 8), cat. t), della LR 04/2016, per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità;
- gli interventi di adeguamento previsti, non richiedono nemmeno l'esecuzione delle procedure di VinCa, stante la tipologie degli stessi e la classificazione dell'area d'intervento.

### 1.3.7 Enti Competenti

Si specificano di seguito gli Enti coinvolti nell'iter amministrativo, istituito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 03/2000:

1. autorità competente per l'approvazione del progetto, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 03/2000: CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



2. elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto:

- Città metropolitana di Venezia
- Comune di Musile di Piave
- ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia
- ASL N. 4, Veneto Orientale

## **2. IL GRUPPO DI LAVORO**

Il gruppo di lavoro è costituito dai seguenti professionisti, che, per taluni aspetti particolari, sono stati coadiuvati da altri specialisti. In estrema sintesi viene qui riportata la suddivisione del lavoro svolto; le parti non espressamente indicate si intendono sviluppate in modo interdisciplinare.

### **Coordinamento tecnico-scientifico e responsabili di progetto:**

Dr. Agr. Sandro Sattin

### **Consulenze:**

#### Geologia, geotecnica ed idrogeologia:

Dr. Geol. Matteo Pollini

#### Ecosistemi, Vegetazione, Flora, Agricoltura, Uso del suolo, Fauna:

Dr. Agr. Sandro Sattin

#### Rumore e Vibrazioni:

P.I. Vito Simionato

#### Emissioni liquide e gassose, aspetti gestionali ed impiantistici sezione trattamenti:

Dr. Ing. Loris Dus

Dr. Ing. Angelo Sattin

#### Aspetti di programmazione e pianificazione:

Dr.ssa Donatella Turri

#### Modellizzazioni, elaborazioni grafiche:

Dr. Ing. Simone Avanzi

Progetek Srl

### 3. ANALISI DEL BACINO DI RIFERIMENTO

Il bacino di riferimento dell'esistente impianto per la selezione ed il trattamento del rottame di vetro, è costituito da un'ampia area del Nord-Est e, in via esemplificativa, ma non esaustiva, gli ambiti territoriali del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.

In tali condizioni, riferendosi ai dati del 2015 riportati nel Rapporto rifiuti, anno 2016, elaborato dall'APAT – Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, si evince che la produzione totale di vetro, relativa all'ambito territoriale di riferimento, è la seguente.

Regione	Vetro (t)
Trentino Alto Adige	34.735,70
Veneto	210.169,70
Friuli Venezia Giulia	44.886,60
Totale	289.782,00

*Tabella 3-1 – Produzioni totali su base regionale di raccolte differenziate “secche” e di ingombranti*

Il flusso totale, derivante da raccolte differenziate del vetro, relative al ciclo dei rifiuti urbani, è quindi valutabile in 289.782 t, alle quali sono da aggiungere i contributi prevalentemente derivanti dal settore industriale, nonché i flussi derivanti dalla prima selezione del multimateriale secco, per i quali non si dispongono dati attendibili. Raffrontando la capacità di trattamento prevista, nello scenario di progetto, con i flussi di raccolta differenziata, la percentuale di copertura garantita dall'attivazione dell'impiantistica in progetto, risulta del 76 %.

Di seguito, vengono riportate le tabelle relative alla gestione dei rifiuti urbani e, relativamente al caso in esame, le produzioni di materiali da raccolte differenziate “secche”, suddivise per regione, nonché l'entità del recupero di materia che, comunque, è un dato complessivo, che si riferisce al totale dei flussi da raccolta differenziata, relative all'anno 2015, estratte dal Rapporto Rifiuti 2016.

Anno	Popolazione	RU indifferenziato	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU	Pro capite RD	Percentuale RD
		(tonnellate)				(kg/ab.*anno)		(%)
2011	1.029.475	188.747,88	315.522,42	17.233,01	521.503,31	506,6	306,5	60,5
2012	1.029.585	176.092,30	314.676,53	14.555,78	505.324,60	490,8	305,6	62,3
2013	1.051.951	160.189,84	319.905,17	15.332,33	495.427,33	471,0	304,1	64,6
2014	1.055.934	147.338,89	331.925,30	16.160,73	495.424,92	469,2	314,3	67,0
2015	1.059.114	143.102,40	329.448,89	15.926,02	488.477,31	461,2	311,1	67,4

Tabella 3-2 - Produzioni e RD, Trentino Alto Adige, anno 2011-2015

Frazione merceologica	Quantità (t)	Percentuale rispetto al totale RD (%)
Frazione organica	128.656,7	39,1
Carta e cartone	80.490,2	24,4
Legno	19.264,3	5,8
Metallo	12.387,0	3,8
Plastica	31.834,3	9,7
RAEE	6.802,1	2,1
Selettiva	2.797,6	0,8
Tessili	4.404,7	1,3
Vetro	34.735,7	10,5
Ingombranti misti a recupero	29,2	0,0
Altro RD	8.047,1	2,4
RD totale	329.448,9	100

Tabella 3-3 - Produzioni raccolte differenziate per classe merceologica, Trentino Alto Adige, anno 2015

Provincia	Popolazione	RU	Pro capite RU	RD	Percentuale RD
		(t)	(kg/ab.*anno)	(t)	(%)
BOLZANO	520.891	239.180,4	459,2	149.994,7	62,7%
TRENTO	538.223	249.296,9	463,2	179.454,2	72,0%
TRENTINO ALTO ADIGE	1.059.114	488.477,3	461,2	329.448,9	67,4%

Tabella 3-4 – Produzione e RD Trentino Alto Adige su scala provinciale anno 2015



Anno	Popolazione	RU indifferenziato	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU	Pro capite RD	Percentuale RD
(tonnellate)					(kg/ab.*anno)		(% )	
2011	4.857.210	846.480,02	1.411.790,66	47.130,49	2.305.401,17	474,6	290,7	61,2
2012	4.853.657	787.043,96	1.386.739,78	39.869,31	2.213.653,05	456,1	285,7	62,6
2013	4.926.818	743.966,16	1.430.431,28	38.255,97	2.212.653,40	449,1	290,3	64,6
2014	4.927.596	709.103,12	1.514.735,25	16.615,14	2.240.453,52	454,7	307,4	67,6
2015	4.915.123	671.216,27	1.507.349,96	12.497,37	2.191.063,60	445,8	672,8	68,8

Tabella 3-5 – Produzioni e RD, Veneto, anni 2011-2015

Frazione merceologica	Quantità (t)	Percentuale rispetto al totale RD (%)
Frazione organica	689.434,8	45,7
Carta e cartone	283.495,0	18,8
Legno	61.534,0	4,1
Metallo	48.726,2	3,2
Plastica	109.627,6	7,3
RAEE	22.550,7	1,5
Selettiva	6.005,7	0,4
Tessili	12.478,7	0,8
Vetro	210.169,7	13,9
Ingombranti misti a recupero	61.353,8	4,1
Altro RD	1.973,7	0,1
<b>RD totale</b>	<b>1.507.350,0</b>	<b>100</b>

Tabella 3-6 - Produzioni raccolte differenziate per classe merceologica, Veneto, anno 2015

Provincia	Popolazione	RU	Pro capite RU	RD	Percentuale RD
		(t)	(kg/ab.*anno)	(t)	(%)
VERONA	922.383	434.714,2	471,3	289.609,6	66,6%
VICENZA	867.314	344.893,3	397,7	241.758,9	70,1%
BELLUNO	206.856	83.837,0	405,3	61.228,0	73,0%
TREVISO	885.447	310.629,8	350,8	261.209,8	84,1%
VENEZIA	855.696	477.226,9	557,7	301.872,4	63,3%
PADOVA	936.887	418.716,1	446,9	272.870,2	65,2%
ROVIGO	240.540	121.046,3	503,2	78.801,1	65,1%
<b>VENETO</b>	<b>4.915.123</b>	<b>2.191.063,6</b>	<b>445,8</b>	<b>1.507.350,0</b>	<b>68,8%</b>

Tabella 3-7 –Produzione e RD su scala provinciale, Veneto, anno 2015

Anno	Popolazione	RU indifferenziato	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU	Pro capite RD	Percentuale RD
(tonnellate)					(kg/ab.*anno)		(% )	
2011	1.218.985	254.971,84	308.684,77	11.810,39	575.467,00	472,1	253,2	53,6
2012	1.217.780	225.644,29	316.924,89	8.179,53	550.748,71	452,3	260,2	57,5
2013	1.229.363	216.416,42	322.693,14	7.009,23	546.118,79	444,2	262,5	59,1
2014	1.227.122	211.655,90	334.078,07	7.699,16	553.433,13	451,0	272,2	60,4
2015	1.221.218	202.794,87	353.737,77	5.910,61	562.443,24	460,6	289,7	62,9

Tabella 3-8 - Produzioni e RD, Friuli Venezia Giulia, anno 2011-2015

Frazione merceologica	Quantità (t)	Percentuale rispetto al totale RD (%)
Frazione organica	162.429,1	45,9
Carta e cartone	70.073,7	19,8
Legno	18.650,7	5,3
Metallo	8.181,4	2,3
Plastica	29.597,0	8,4
RAEE	7.063,2	2,0
Selettiva	1.580,1	0,4
Tessili	1.532,2	0,4
Vetro	44.886,4	12,7
Ingombranti misti a recupero	9.226,3	2,6
Altro RD	517,7	0,1
<b>RD totale</b>	<b>353.737,8</b>	<b>100</b>

Tabella 3-9 - Produzioni raccolte differenziate per classe merceologica, Friuli Venezia Giulia, anno 2015

Provincia	Popolazione	RU	Pro capite RU	RD	Percentuale RD
		(t)	(kg/ab.*anno)	(t)	(%)
UDINE	533.282	252.039,2	472,6	167.446,8	66,4%
GORIZIA	140.268	66.908,6	477,0	41.389,1	61,9%
TRIESTE	234.874	105.749,7	450,2	36.888,5	34,9%
PORDENONE	312.794	137.745,8	440,4	108.013,4	78,4%
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>1.221.218</b>	<b>562.443,2</b>	<b>460,6</b>	<b>353.737,8</b>	<b>62,9%</b>

Tabella 3-10 –Produzione e RD su scala provinciale, Friuli Venezia Giulia, anno 2015

Nel 2015, la più alta percentuale di raccolta differenziata è conseguita dalla regione Veneto, con il 68,80 %, seguita dal Trentino Alto Adige, con il 67,40 %. Entrambe le regioni sono già dal 2014 al di sopra dell'obiettivo del 65 % fissato dalla normativa, per il 2012. La percentuale di raccolta del Friuli Venezia Giulia si colloca al 62,90 %.

Regione	Frazione organica	Carta	Vetro	Plastica	Metallo	Legno	RAEE	Ingomb. misti a recupero	Tessili	Altro*	Totale RD
	(tonnellate)										
Trentino Alto Adige	128.657	80.490	34.736	31.834	12.387	19.264	6.802	29	4.405	10.845	329.449
Veneto	689.435	283.495	210.170	109.628	48.726	61.534	22.551	61.354	12.479	7.979	1.507.350
Friuli Venezia Giulia	162.429	70.074	44.886	29.597	8.181	18.651	7.063	9.226	1.532	2.098	353.738

*Tabella 3-11 – Raccolta differenziata per frazione merceologica anno 2015, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia*

## **4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ANALISI DELLA SITUAZIONE PROGRAMMATORIA**

### **4.1 Inquadramento territoriale**

Il sito d'intervento, nella disponibilità della Società Ecopatè Srl, è ubicato nel territorio del Comune di Musile di Piave, in Provincia di Venezia, al margine Sud-Ovest di un'area industriale esistente (PIP), compresa fra la S.S. n. 14 della Venezia Giulia a Nord, la Strada Comunale parallela al Canale Morosina a Sud, una Strada Comunale sterrata ad Est e parallela ad uno scolo di bonifica n.d., ad Ovest. Il territorio in cui si inserisce l'impianto è pianeggiante di origine alluvionale, con quota media +1,00 m.s.m.m.; l'argine di destra del Fiume Piave dista circa 1,5 km e la sua sommità è posta a quota di circa +9,00 m.s.m.m. Gli abitati di Musile di Piave e di San Donà di Piave, sono rispettivamente posti ad una distanza di 1,5 km in direzione Est e di 2,2 km, in direzione Nord-Est, entrambi sopravvento rispetto alla localizzazione dell'area d'intervento e, quindi, non interessati dalle masse d'aria provenienti dall'impianto.

A Sud si apre la vasta campagna con alcune corti padronali lungo la strada di confine, ad Ovest sull'area contermina è prevista dal P.R.G. la realizzazione di una lottizzazione industriale mentre, a Nord e ad Est, l'area d'intervento è delimitata da numerosi insediamenti produttivi.

I terreni circostanti sono pianeggianti ed intersecati da una fitta rete di strade e canali, sui quali domina altimetricamente l'argine destro del fiume Piave.

L'insediamento industriale, come desumibile dalle ortofoto si seguito riportate confina:

- a Nord: con Via dell'Artigianato;
- ad Est: con la zona parcheggio Area PIP;
- a Sud: con il Canale Morosina che lo separa dall'area agricola prossimale;
- ad Ovest: con lo Scolo Bonifica che lo separa dall'Area Ovest PIP.





*Figura 4-1 – Ortofoto della macroarea*



*Figura 4-2 – Ortofoto della zona industriale*

Dal confronto delle figure precedentemente riportate è possibile ricavare la seguente analisi qualitativa circa l'uso del suolo.

## ECOPATE' SRL


ISTANZA DI AUMENTO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'ESISTENTE IMPIANTO PER LA SELEZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL ROTTAME DI VETRO SITO A MUSILE DI PIAVE (VE), VIA DELL'ARTIGIANATO, 41


Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i

Studio Preliminare Ambientale – Parte prima

Esiste un'area industriale comprendente anche l'impianto di Ecopate' Srl, che si estende per circa 44 ha; nella zona Est della perimetrazione di indagine si trova il centro abitato di Musile di Piave, costituito quindi da zona urbanizzata, mentre nel settore Nord-Est si incontra un'area golenale di pertinenza del fiume Piave; ad Ovest della già citata area produttiva PIP, si estende una fascia di seminativo non irriguo, individuata come oggetto di futura lottizzazione, che separa la zona edificata abitativa di Tre Scalini; tutto il restante territorio, a Nord della S.S. n. 14 "della Venezia Giulia", come anche subito a Sud dell'impianto Ecopate' Srl è occupato da un vasto terreno agricolo, intrecciato da una fitta rete di fossi, scoli e canali.

Non si riscontrano zone di pregio naturalistico quali aree boscate, paludose o lagunari. A circa 200 m dallo spigolo a Nord-Ovest, si rinviene un fabbricato rurale, classificato dal P.R.G. come "edificio di pregio storico-ambientale", codificato come n. 36 "Casa Corner", normato dall'Art. 35 delle N.T.A., i cui vincoli e limitazioni non interessano né l'area d'intervento, né la tipologia di attività esistente od in progetto.





*Figura 4-3 – Sistema della produzione e della mobilità del Comune di Musile di Piave - P.R.G.*

L'altezza del capannone industriale collocato nel lotto d'intervento è di circa 11,00 m; gli edifici circostanti, sempre di tipo industriale, hanno altezze variabili tra 7 e 10 m, mentre le abitazioni esistenti, localizzate nella fascia di territorio a Sud-Est dell'area in esame presentano altezze di 6÷7 m.

Le principali arterie stradali della zona sono:

- la S.S. N. 14 "Triestina" di collegamento in direzione Mestre (verso Ovest) ed in direzione del Friuli (verso Est);
- la S.P. N. .44 "Caposile-Musile" che permette di raggiungere Jesolo e da qui il Lido di Jesolo;
- la nuova S.R. N. 89 "Treviso-Mare".

All'area d'intervento, completamente recintata, si accede da Via dell'Artigianato tramite n. 2 portoni scorrevoli. I mezzi afferenti all'impianto seguiranno il percorso attuale, dall'entrata dell'impianto in Via dell'Artigianato alla S.S. N. 14 "Triestina", da dove si possono dirigere verso Sud-Ovest in direzione di Mestre oppure verso Nord-Est in direzione di San Donà e Portogruaro, ancora lungo la S.S. N. 14. In quest'ultimo caso, l'Autostrada A4 è agevolmente raggiungibile, imboccando la nuova Bretella di collegamento tra casello autostradale di Noventa di Piave e la S.S. 14, in Località "Casalvecchia". Altri percorsi attualmente utilizzati, ma di scarso interesse, per il nuovo assetto, sono rappresentati dalla nuova S.R. N. 89 Treviso–Mare (poi S.R. N. 43), dalla quale si raggiunge agevolmente Jesolo ed il Lido di Jesolo in direzione Sud-Est, nonchè l'Autostrada A4 e Treviso in direzione Nord-Ovest. Si ritiene importante evidenziare infine che Ecopate' srl ha in corso con il Comune di Musile di Piave una trattativa finalizzata all'acquisizione in affitto dell'area attualmente adibita a parcheggio e ubicata a Sud dell'insediamento, a circa 200 m. dall'ingresso dello stesso. All'interno di quest'area, in futuro, potranno essere parcheggiati gli automezzi in ingresso allo stabilimento, al



quale potranno accedere per singola chiamata, previa registrazione presso l'ufficio accettazione. Questo permetterà un'organizzazione più razionale del traffico veicolare e delle modalità di gestione degli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, con notevoli benefici, anche in termini di sicurezza, per la viabilità in Via dell'Artigianato.




Figura 4-4 – Viabilità di accesso all'area d'intervento

L'area di progetto è censita al N.C.T. del Comune di Musile di Piave, Foglio 8, Mappale 548, di 11.040,25 m<sup>2</sup>, ottenuto dall'accorpamento delle due particelle n. 356 e 421 con Tipo Mappale approvato; è stata prevista l'acquisizione di un'ulteriore area da adibire a parcheggio, della superficie di 1.625 m<sup>2</sup>, per un totale di 12.665,25 m<sup>2</sup>.

L'area di progetto è classificata dal P.R.G. vigente come Zona Produttiva D, Sottozona D1 "produttiva/commerciale/direzionale esistente", normata dall'Art. 23 delle N.T.A. allegate al P.R.G.; la tipologia dell'intervento previsto, come lo è la situazione attuale risulta conforme alle destinazioni previste dal sopracitato articolo.





*Figura 4-5 – Estratto della cartografia del P.R.G. riportante l'area d'intervento e la zonizzazione delle fasce di territorio prossimali*

Di seguito, infine, viene riportata la caratterizzazione del territorio circostante la porzione di area industriale, nel cui ambito territoriale ricade l'area d'intervento, in funzione della destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente:

- lati Nord-Ovest/Nord, Nord-Est/Est: Sottozona D1 “produttiva/commerciale/direzionale esistente”, normata dall’Art. 23 delle N.T.A.;
- lati Sud-Est/Sud: Sottozona Zona E2.2 “agricola di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva di bonifica recente”, Art. 39 delle N.T.A.;
- lati Sud-Ovest/Ovest: Sottozona D2 “produttiva/commerciale/direzionale di espansione”, Art. 24 delle N.T.A.;
- lato a Ovest/Nord-Ovest: Sottozona Zona E2.2 “agricola di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva di bonifica recente”, Art. 39 delle N.T.A.;

L'area d'intervento è localizzata nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio di Bonifica Basso Piave. La gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale è di competenza dell'A.S.I., Consorzio per l'Acquedotto, San Donà di Piave; la disciplina degli scarichi è quella prevista dal regolamento di fognatura di A.S.I.

## **4.2 Quadro di riferimento programmatico regionale**

### **4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento**

#### **4.2.1.1 Premesse**

Il P.T.R.C. è stato adottato con Dgrv n. 7090 del 23 Dicembre 1986 e, a seguito di diverse approvazioni, con Dgrv n. 250 del 13 Dicembre 1991 e Dgrv n. 382 del 28 Maggio 1992; in fase successiva la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del P.T.R.C., con Dgrv n. 815 del 30 Marzo 2001. Tale nuovo strumento è stato adottato con Dgrv n. 372 del 17 Febbraio 2009. Il P.T.R.C. attuale, introdotto dalla L.R. 61/1985, si configura come lo strumento che organizza, coordina e predispone le condizioni per lo sviluppo territoriale della Regione del Veneto, nel rispetto dei principi di salvaguardia ambientale e dei criteri guida del processo di pianificazione socioeconomica. Il P.T.R.C. interpreta l'assetto territoriale come un sistema costituito dall'aggregazione di aree a diversa vocazione economica e insediativa e in funzione di queste differenze di sviluppo territoriale esso imposta il suo programma di pianificazione. Perciò esso assume valenza paesistica in quanto individua degli ambiti naturalistico - ambientali e formula direttive, prescrizioni e vincoli, per la tutela del paesaggio e dell'ambiente, in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) o subordinata (piani regolatori comunali). Ai fini della valutazione di impatto ambientale il P.T.R.C. definisce come "zone ad alto rischio ecologico":

- le zone soggette a vincolo idrogeologico;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;
- le aree indiziate della presenza di risorse idrotermali.

Sono definite invece zone ad alta sensibilità ambientale:

- gli ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate dalla presenza di monumenti naturali, botanici e geologici;
- gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;
- gli ambiti di alta collina e montagna;

- gli ambiti di interesse storico culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici e ambientali;
- parchi e riserve naturali.

#### 4.2.1.2 Il P.T.R.C vigente

Come anticipato in precedenza, con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 Febbraio 2009 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n.11 (Artt. 25 e 4). Tramite il P.T.R.C. la Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'uso razionale del territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà.

Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel rispetto delle autonomie funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e paesaggistiche del territorio veneto. Perseguono tali finalità i seguenti strumenti di pianificazione:

- a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed i Piani di Area che ne costituiscono parte integrante;
- b) i Piani Ambientali dei parchi;
- c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
- d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI).


Il PTRC, secondo quanto disposto dalla L.R. 11/2004 e ripreso dalle disposizioni generali delle norme tecniche, si articola in:

- a) Relazione illustrativa
- b) Elaborati grafici: (scala 1:250.000)
  - Tav. PTRC 1992-Ricognizione
  - Tav. 01a Uso del suolo- Terra
  - Tav. 01b Uso del suolo - Acque
  - Tav. 02 Biodiversità
  - Tav. 03 Energia e Ambiente
  - Tav. 04 Mobilità
  - Tav. 05a Sviluppo economico produttivo
  - Tav. 05b Sviluppo economico turistico

- Tav. 06 Crescita sociale e culturale
  - Tav. 07 Le Montagne del Veneto
  - Tav. 08 Città, motore di futuro (scala 1:50.000)
  - Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica
  - Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto
- c) Rapporto Ambientale
- d) Quadro conoscitivo
- e) Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio
- f) Norme Tecniche

Dall'esame delle Tavole 1÷10 allegate al P.T.R.C., si evince l'assenza di vincoli specifici per l'area in esame come di seguito riportato.


- TAVOLA 01a "Uso del suolo - Terra". Nella tavola si evidenzia che l'area viene classificata come area agropolitana.



*Figura 4-6 – Tavola 01a Uso del Suolo – Terra*



- TAVOLA 01 b “Uso del suolo - Acqua”. Dalla tavola si evidenzia la presenza di un corso d'acqua significativo (Fiume Piave) che lambisce il territorio comunale di Musile di Piave ma non interessa in alcun modo l'area oggetto di intervento; il comune rientra in un'area di primaria tutela degli acquiferi e la stessa non risulta essere vulnerabile ai nitrati.



*Figura 4-7 – Tavola 01 b Uso del Suolo – Acqua*

- TAVOLA 2 - "Biodiversità". Dall'analisi della tavola si evince che l'area è classificata a diversità agraria molto bassa. L'area d'intervento si trova nelle vicinanze, ma non in posizione prossimale ad un'area nucleo. L'Art. 24 delle NTA del PTRC così definisce le aree nucleo *"aree a nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati a sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91..."*.




Figura 4-8 – Tavola 2 - Biodiversità



- TAVOLA 3 - "Energia ed ambiente". La macroarea in esame non ricade all'interno di alcuna area che appartenga al sistema di poli centrali per la produzione di energia elettrica e non è identificata come zona con concentrazione di industrie a rischio di incidente rilevante. L'area è classificata a basso inquinamento da NO<sub>x</sub> ( $5 \div 10 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ).





Figura 4-9 – Tavola 3 – Energia ed Ambiente


- TAVOLA 4 – “Mobilità”. L'area è classificata a media densità territoriale (0,30÷0,60 ab/ha).



*Figura 4-10 – Tavola 4 - Mobilità*




- TAVOLA 5a - "Sviluppo economico produttivo". Il territorio oggetto di intervento è inserito nelle vicinanze di una zona classificata come area nucleo e corridoio ecologico di pianura, normata dall'Art. 24 delle NTA del PTRC.



*Figura 4-11 – Tavola 5a - Sviluppo Economico e produttivo*


- TAVOLA 5b - "Sviluppo economico turistico". L'area è classificata a basso numero di produzioni DOC, DOP, IGP.



*Figura 4-12 – Tavola 5b - Sviluppo Economico turistico*




- TAVOLA 6 – “Crescita sociale e culturale. Dalla tavola si evince che l’area interessata è classificata su base comunale ISTAT “pianura”.



*Figura 4-13 – Tavola 6 - Crescita Sociale e Culturale*

- TAVOLA 7 - “Le Montagne del Veneto”. L’area non è ovviamente classificata.
- TAVOLA 8 - “Città, motore di futuro”. L’area si trova in prossimità di un corridoio europeo e nell’ambito di riequilibrio territoriale.



*Figura 4-14 – Tavola 8 – Città Motore e Futuro*

- TAVOLA 9 - “Laguna di Venezia, Polesine Occidentale, Polesine Orientale – Romea”. L’area non è classificata.
- TAVOLA 10 - “Sistema degli obiettivi di progetto”.

Riferendosi ora all'allegato “Ambiti di Paesaggio”, l’area d’intervento ricade nell’ambito n. 26 denominato Pianure del Sandonatese e Portogruarese.

L'ambito è delimitato a Nord-Est dal confine regionale ed a Nord-Ovest dalla fascia delle risorgive, segue ad Ovest, la rete idrografica superficiale tra il Fiume Sile ed il territorio di Roncade, mentre, a Sud, si appoggia sull'ambito delle bonifiche più recenti e sull'area perilagunare settentrionale.

L'ambito si distingue per un'area, a Nord, il Portogruarese e da un'area, a Sud, il Sandonatese, maggiormente interessata dallo sviluppo insediativo, sia residenziale che produttivo e da un paesaggio agrario per lo più caratterizzato da appezzamenti agricoli di grandi estensioni a carattere intensivo.

Sull'ambito ricadono, come da PTRC 1992: gli ambiti di valore naturalistico-ambientale del Medio Corso del Piave (ambito 41), dell'Ambito Fluviale del Livenza (ambito 42), del Bosco di Cavalier (ambito 59), del Bosco di Cessalto (ambito 60) e del Bosco di Lison (ambito 61).


Nell'ambito ricade una limitata porzione di territorio del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con L.R. 28 Gennaio 1998.

La parte Ovest dell'ambito è disciplinata dal Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (comune di Musile di Piave), approvato dalla regione Veneto nel Novembre 1995 e dal Piano di Area del Sandonatese (comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave) che, adottato con DGR n. 2807 del 19 Ottobre 2001, non esercita più ad oggi alcuna efficacia.

L'ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: SIC e ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto; SIC e ZPS IT3240017 Bosco di Cavalier; SIC e ZPS IT3250006 Bosco di Lison; SIC e ZPS IT3250022 Bosco Zacchi; ZPS IT3240013 Ambito Fluviale del Livenza; ZPS IT3250012 Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore; SIC IT3240029 Ambito Fluviale del Livenza e Corso Inferiore del Monticano; SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio; SIC IT3250044 Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e Rogge Limitrofe - Cave di Cinto Maggiore. Nell'area oggetto di interesse non si rilevano comunque zone SIC o ZPS.

Gli obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica non individuano, nell'area d'intervento, alcuna azione, come desumibile dalla cartografia di seguito riportata.





*Figura 4-15 – Tavola riportante indirizzi ed obiettivi per la qualità paesaggistica*

#### 4.2.1.3 Aggiornamenti al PTRC, Variante 2013

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con DGRV n. 427 del 13 Aprile 2013, la variante parziale al PTRC 2009 per l'attribuzione della valenza paesaggistica.

Tale variante ha lo scopo di integrare quanto espresso dal PTRC con le attività e le indicazioni emerse nell'ambito dei lavori del CTP (Comitato Tecnico per il Paesaggio).

Con la variante si intende valorizzare il "Paesaggio" inteso come patrimonio naturale, culturale ed artistico della Regione Veneto, inoltre, date le mutate condizioni, rispetto al 2009, dei settori dell'economia, dell'energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento alle nuove linee programmatiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), la suddetta variante parziale al PTRC ha ad oggetto anche un aggiornamento dei suoi contenuti territoriali.

In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda:

- ▶ l'attribuzione della valenza paesaggistica; (paragrafo che viene sostituito da "Il Paesaggio" nella variante 2013)
- ▶ l'aggiornamento dei contenuti territoriali

Gli approfondimenti territoriali sono relativi a:

- la Città, con riguardo al sistema metropolitano delle reti urbane e all'aggiornamento delle piattaforme metropolitane differenziate per rango e per ambito territoriale;
- il Sistema Relazionale, con riferimento in particolare alla mobilità e alla logistica, in relazione alle dinamiche generate dai corridoi europei che attraversano il territorio della regione;
- la Difesa del suolo, con riferimento in particolare alle problematiche derivanti dal rischio idraulico e dal rischio sismico, allo scopo di meglio intervenire in aree a rischio idrogeologico e sismico, che anche recentemente hanno subito gravi danni

Gli elaborati oggetto di variante sono dunque:

- la Tav. 01c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (integrazione rispetto PTRC adottato)
- la Tav. 04 Mobilità (modifica rispetto PTRC adottato)
- la Tav. 08 Città, motore di futuro (modifica rispetto PTRC adottato)
- la Relazione illustrativa (modifica e integrazione rispetto PTRC adottato)
- il Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica dell'elaborato "Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo del PTRC" adottato e integrazione con gli elaborati Ambiti di paesaggio, Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori, comprendenti a loro volta gli elaborati: I siti patrimonio dell'Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del Palladio, Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale, Architetture del Novecento).
- le Norme Tecniche (modifica e integrazione rispetto al PTRC adottato).

In particolare, per quanto riguarda le modifiche apportate negli elaborati cartografici:

- nella Tav. 04 Mobilità sono stati aggiornati i temi esistenti relativamente al sistema stradale, al sistema di connessione territoriale, al sistema della logistica, al sistema della mobilità aria-acqua, al sistema della nautica da diporto, tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali e progetti comunitari relativi alla rete dei corridoi europei, rivedendone la rappresentazione grafica per migliorare la leggibilità delle reti sulla mappa.
- La Tavola 08 "Città, motore di futuro", è stata aggiornata integrando il sistema metropolitano delle reti urbane con le piattaforme metropolitane differenziate per rango e per ambito territoriale e evidenziando il sistema del verde territoriale che indica gli archi verdi metropolitani. In particolare, la Tavola "Città, motore di futuro", definisce il sistema metropolitano regionale composto di reti urbane, di capoluoghi e città medie, ricalibrato su due piattaforme metropolitane, quella dell'ambito Centrale e quella dell'Ambito Occidentale, individuate attraverso l'indice della densità urbana (già utilizzato in diversi strumenti di pianificazione), come rapporto tra somma delle aree urbanizzate all'interno di una unità minima di riferimento e superficie territoriale comunale; caratterizzate dai Comuni con una densità urbana superiore al 15 % (un valore al di sopra della media regionale pari a 13 %) e da un sistema di verde territoriale e di

infrastrutture della mobilità che ha negli archi verdi metropolitani, nella rete ferroviaria metropolitana di superficie e nei corridoi plurimodali europei gli elementi ordinatori.

- Gli elaborati che costituiscono la Tavola 09 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, non sono state modificate nei loro contenuti tematici, ma è stata unicamente aggiornata la legenda dove il termine “perimetri ambiti di paesaggio” è stato sostituito da “ricognizione dei paesaggi del Veneto - perimetri”, in congruità con la definizione degli Ambiti di paesaggio di cui al Documento per la pianificazione paesaggistica.

Gli elaborati di nuova redazione sono:

- *Tav. 01c “Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico”;*
- *“Documento per la pianificazione paesaggistica”.*

Nelle pagine seguenti verrà effettuata una disamina di tali nuovi elaborati con particolare riferimento alle implicazioni che i contenuti degli stessi possono determinare sulla previsione di realizzazione ed attivazione delle opere in progetto.



*Figura 4-16 – Tavola 01c Uso del suolo Idrologia e rischio sismico. Particolare dell'area oggetto di interesse*

La tavola riconosce il sistema idrogeologico che caratterizza il suolo del territorio veneto, indicando le aree di pericolosità idraulica e quelle di pericolosità geologica, specificando le superfici sottiacenti al livello medio del mare, i bacini soggetti a sollevamento meccanico, l'ubicazione dei principali impianti idrovori, le aree di laminazione e le superfici allagate nelle alluvioni degli ultimi sessanta anni; il tutto evidenziato sulla griglia di riferimento dell'idrografia e della rete irrigua utilizzata per fini irrigui insieme alle relative superfici irrigue.

Sulla base del tessuto urbanizzato, che costituisce l'elemento territoriale di riferimento, è stato evidenziato il sistema del rischio sismico, indicando le diverse fasce di pericolosità sismica che, per la macroarea in esame si identifica con un'accelerazione da 0,175g a 0,20g; la fascia a pericolosità sismica è quindi molto bassa.

Dall'analisi della tavola, si evince che la macroarea ove ricade l'area d'intervento, ricade nella perimetrazione delle superfici allagate nelle alluvioni degli ultimi 60 anni e nei bacini soggetti a sollevamento meccanico.

TAVOLA 09 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica"






Figura 4-17 – Tavola 09 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” Particolare dell’area oggetto di interesse

Dall’analisi della tavola si evince che nell’area d’intervento non vi sono vincoli specifici.

#### **4.2.2 Aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991**

La disciplina delle aree naturali protette è regolata dalla L. 394/1991, che identifica:

- **Parchi nazionali.** Costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali.** Costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono,



nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

- Riserve naturali. Costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più eco sistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- Zone umide di interesse internazionale. Costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- Altre aree naturali protette. Aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, etc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
- Zone di Protezione Speciale (ZPS). Designate ai sensi della direttiva 79/409/CE, sono costituite da territori idonei per estensione e/ o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Designate ai sensi della direttiva 92/43/CE e definite Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'Allegato I e II della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo.
- Aree di reperimento terrestri e marine. Indicate dalle L. 394/91 e L. 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Sulla scorta dei contenuti del D.P.R. 08 Settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”* e degli ulteriori aggiornamenti delle liste relative alle zone protette, di cui al D.M. 03 Aprile 2000 ed alla Dgrv 06 Agosto 2004, n. 2673, *recante “Ricognizione e revisione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale con riferimento alla tutela di specie faunistiche segnalate dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”*, Dgrv 18 Aprile 2006, n. 1180 e Dgrv 27 Febbraio 2007, n. 441, in

un intorno discreto dall'area d'intervento, sono individuabili le seguenti aree naturali protette che, comunque, non la interessano direttamente, essendo ubicati ad almeno 4,5 km di distanza dalla stessa, così come desumibile dalla cartografia di seguito riportata, relativa alla rete "Natura 2000":

- Sito di Interesse Comunitario (SIC), denominato "Laguna superiore di Venezia", codice europeo IT3250031;
- Zona di Protezione Speciale (ZPS), denominata "Valli della laguna superiore di Venezia", codice europeo IT 3250035.




Figura 4-18 – Perimetrazione aree naturali protette

### **4.2.3 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004**

Nel presente paragrafo è analizzata la situazione vincolistica inerente la protezione dei beni culturali e ambientali imposta dal Dlgs 22 Gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 Luglio 2002, n. 137"

L' Art. 2 del Dlgs 42/2004 definisce il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici; l'Art. 142 del Dlgs 42/2004 stabilisce un elenco delle aree tutelate, così come di seguito riportate:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Dlgs 18 Maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Nella macroarea in esame non sono rilevabili beni culturali e si rileva solamente la presenza della fascia di rispetto dal Fiume Brenta, di ampiezza pari a 150 m che, comunque, non interessa l'area d'intervento.

#### **4.2.4 Piano Regionale di Risanamento Acque (P.R.R.A.)**

Il Piano di Risanamento delle Acque (PRRA) è stato approvato, nella stesura definitiva, con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962/89.

Lo scopo del piano è quello di coordinare i meccanismi di tutela delle acque, di prevenire i rischi di inquinamento e di individuare delle strutture tecnico-amministrative di gestione.

Per raggiungere i suoi obiettivi il PRRA utilizza, fra le altre, la strategia di suddividere il territorio regionale in zone omogenee (ottenute dall'intersezione fra aree tributarie principali e fasce omogenee), ciascuna caratterizzata da diversi indici di protezione dall'inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici, dell'uso degli stessi e delle caratteristiche idrografiche e geomorfologiche e insediative del territorio.

L'analisi delle cartografie allegate al piano, evidenzia, per l'area in esame, quanto segue:

- TAVOLA 1- *Inquadramento regionale*. L'area interessata ricade nella "Fascia della Pianura Veneta". Questa zona è interessata da un reticolo idrografico molto fitto di corsi d'acqua naturali ed artificiali, di scolo ed irrigui; in particolare, essa è posta immediatamente ad Ovest del basso corso del Fiume Piave.
- TAVOLA 2.1- *Aree tributarie ai principali corpi idrici*. L'area ricade nella zona 6, identificata come "Fiume Sile".
- TAVOLA 2.2 - *Carta piezometrica dell'acquifero principale* L'isofreatica si attesta a quote oscillanti tra 1÷2 m s.l.m.
- TAVOLA 3.1 - *Elementi di condizionamento delle scelte di Piano*. L'area interessata non rientra in nessuna classificazione.
- TAVOLA 3.2 - *Vincoli maggiori derivanti dallo stato di fatto delle opere fognarie*. L'area interessata non rientra in nessuna classificazione.
- TAVOLA 4 - *Zone omogenee di protezione dell'inquinamento*. L'area interessata rientra nella fascia di pianura, in una zona a bassa densità insediativa. Il bacino a destinazione d'uso, riguarda la vita acquatica o irriguo.
- TAVOLA 5 - *Ambiti ottimali di gestione*. L'area interessata rientra nell'ambito ottimale di gestione VE 2.
- TAVOLA 6 - *Interventi complementari per la protezione delle aree ad alta vulnerabilità*. L'area interessata non rientra in nessuna classificazione.

Come sopraccitato, il Comune di Musile di Piave è inserito nell'ambito ottimale di gestione VE2 "Basso Piave", cui appartengono i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave. In tale ambito sono previsti n. 5

impianti di depurazione aventi potenzialità > 5.000 A.E.; secondo il piano, per l'impianto di depurazione di Musile di Piave è prevista una potenzialità allacciata di 12.933 A.E.

## **4.2.5 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.)**

### **4.2.5.1 Aspetti generali**

Il Piano di Tutela delle Acque, che costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla Legge 183/89, costituisce lo strumento di pianificazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana, attraverso un approccio integrato, considerando adeguatamente gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, etc.) oltre a quelli più tipicamente di carattere qualitativo.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, adottato con Dgrv n 4453 del 29 Dicembre 2004, è previsto dall'art. 44 del D.Lgs 152/99, *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 92/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 258 del 18 Agosto 2000, recante *"Disposizioni correttive e integrative del Dlgs. 152/99"*.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato realizzato su una "base conoscitiva", elaborata dalla Regione Veneto e dall'ARPAV, che contengono l'inquadramento normativo, lo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, l'inquadramento ambientale della regione valutato considerando le diverse componenti, l'individuazione dei bacini idrogeologici, e dei bacini idrografici, la loro descrizione, le reti di monitoraggio dei corpi idrici e la qualità degli stessi, la prima individuazione dei corpi idrici di riferimento, la classificazione delle acque a specifica destinazione, la sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino, l'analisi degli impatti antropici.

Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31 dicembre 2016 sono i seguenti:

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale "buono" (come obiettivo intermedio, entro il 31 Dicembre 2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale "sufficiente");
- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale "elevato";
- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).



La Regione del Veneto è interessata da tre bacini di rilievo nazionale (Adige, Po e Fiumi Alto Adriatico-Brenta-Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave), da bacini di rilievo interregionale e da tre bacini di rilievo regionale, fra i quali il Bacino del Fiume Fissero, Tartaro e Canalbianco.

L'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento è quello del Veneto Orientale, al quale fanno capo 104 comuni, con una popolazione complessiva di circa 820.000 abitanti. La programmazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, nell'ambito delle specifiche competenze previste dalla vigente normativa, si articola nei due seguenti strumenti:

- Piano d'ambito, previsto dall'Art. 11, comma 3 della L. 36/1994;
- Piano stralcio del Piano d'ambito, previsto dall'Art. 141, comma 4 della L. 388/2000, che individua gli interventi urgenti da realizzare a breve in materia di fognatura e depurazione, in attesa della predisposizione del Piano d'ambito.

Con l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, così come modificato ed integrato dal Dlgs 04/2008, sono intervenute significative variazioni all'assetto normativo fino ad ora vigente, regolato dal Dlgs 152/1999, tali da imporre la necessità di rivedere la vecchia versione del piano. La Regione Veneto ha pertanto approvato il nuovo Piano Tutela Acque (PTA) con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05 Novembre 2009.

Il Dlgs n. 152/2006 ha sostanzialmente ripreso, per il settore della tutela delle acque, le indicazioni e le strategie individuate dal decreto precedente, riscrivendo però la sezione relativa alla classificazione dei corpi idrici ed agli obiettivi di qualità ambientale. Nel Dlgs n. 152/1999 la classificazione dello stato ecologico, per le diverse tipologie di acque superficiali, si basava su parametri e criteri chiaramente definiti e quantificati (ad esempio macrodescrittori, Indice Biotico Esteso, Indice Trofico, etc.), mediante l'uso di tabelle contenenti i valori dei parametri che discriminano le diverse classi di qualità e la specificazione di metodologie ben precise di determinazione dello stato ecologico. Lo stato ambientale, per i corsi d'acqua ed i laghi, veniva attribuito rapportando lo stato ecologico con la presenza di microinquinanti chimici ("parametri aggiuntivi"), valutati mediante il superamento o meno di soglie prefissate. Per le acque sotterranee erano ben definiti i criteri di determinazione dello stato quantitativo, chimico ed ambientale.

Nel Dlgs n. 152/2006 vengono invece elencati, per le varie tipologie di acque superficiali, gli "elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico" e vengono date delle "definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente", per ogni elemento di qualità, privilegiando gli elementi biologici. Tali elenchi e definizioni hanno carattere generico e sono tratti integralmente dalla direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive - WFD), punto 1.2, allegato 5. Nel decreto non vengono tuttavia definiti criteri oggettivi per la classificazione; non vi sono procedure chiaramente definite, che comprendano valori numerici degli elementi di qualità per discriminare tra le diverse classi di qualità. Per i corsi d'acqua, tra l'altro, nel decreto non viene più citato l'IBE (Indice

Biotico Esteso) come metodo per la determinazione della qualità biologica attraverso i macroinvertebrati bentonici; anche per gli altri elementi biologici non è stabilito uno specifico indice da utilizzare; peraltro il Dlgs. n. 152/2006 demanda al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di “stimare i valori” degli elementi di qualità biologica per ciascuna categoria di acque superficiali.

In sostanza, considerando che rimane in vigore l'obbligo di attuare il monitoraggio chimico-fisico e chimico, nel Dlgs n. 152/2006 assume grande importanza il monitoraggio degli indicatori biologici e nello specifico di alcuni che non erano considerati nel Dlgs n. 152/1999; trattasi ad esempio di fitoplancton, di macrofite e fitobenthos e della fauna ittica, oltre ai macroinvertebrati bentonici, peraltro già previsti dal Dlgs n. 152/1999. Tuttavia non si rilevano attualmente, a livello nazionale, se si esclude l'IBE, criteri e procedure univoci e sufficientemente sperimentati per la classificazione in base a tali indicatori biologici.

Un analogo grado di indeterminazione si riscontra, nel nuovo decreto, anche per la classificazione delle acque sotterranee. La definizione di qualità ambientale richiede poi, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, una caratterizzazione iniziale basata sul concetto di ecoregione, di tipizzazione e di individuazione dei corpi idrici di riferimento, analisi complessa che avrebbe contribuito a portare alla nuova classificazione entro il mese di Aprile 2007. Per quanto citato, data l'attuale impossibilità di effettuare la classificazione dei corpi idrici secondo il Dlgs n. 152/2006, la stessa rimane effettuata sulla scorta dei criteri già utilizzati e previsti dal Dlgs n. 152/1999, in attesa di nuovi indirizzi normativi, che costituiranno la base operativa per l'esecuzione di successive revisioni.

Le scadenze previste dal Dlgs n. 152/2006 sono qui di seguito riassunte:

- entro Aprile 2007: identificazione, per ciascun corpo idrico significativo, della classe di qualità ambientale;
- entro il 31 Dicembre 2007: adozione del Piano di Tutela delle Acque da parte delle Regioni;
- entro il 31 Dicembre 2008: approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte delle Regioni;
- entro il 31 Dicembre 2008: conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale “Sufficiente”;
- entro il 22 Dicembre 2015: conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale “Buono”.

Il P.T.A comprende i seguenti tre documenti:

- Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.

- Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni:
  - Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.
  - Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.
  - Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.
  - Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento

Una novità introdotta dal Dlgs n. 152/2006 è rappresentata dalla definizione del Distretto Idrografico come principale unità per la pianificazione e la gestione dei bacini idrografici stessi. Lo stesso Decreto stabilisce la conseguente soppressione delle Autorità di Bacino istituite con la L. 18 Maggio 1989 n. 183 (ora abrogata e sostituita dal Dlgs n. 152/2006). Il distretto rappresenta, in particolare, l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Per il governo dei distretti viene istituita una specifica Autorità di Bacino distrettuale, Ente Pubblico non economico, che opera in conformità agli obiettivi perseguiti dal Dlgs. n. 152/2006 ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. La Regione del Veneto è interessata da due distretti idrografici: il distretto delle Alpi Orientali ed il distretto idrografico Padano. Tuttavia il Dlgs. n. 152/2006, almeno in questo settore, non ha trovato ancora concreta applicazione. Il Dlgs. n. 284 del 08 Novembre 2006, in particolare, ha stabilito che, nelle more della effettiva costituzione dei distretti idrografici e della revisione della relativa disciplina legislativa le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/1989, vengano prorogate sino alla entrata in vigore di apposito decreto correttivo. Conseguentemente, in una situazione che si presenta caratterizzata da molte incertezze per quanto riguarda il nuovo quadro organizzativo e programmatico in materia di difesa del suolo e gestione delle acque, si ritiene opportuno considerare ancora come riferimento principale quanto già definito dalla L. n. 183/1989.

#### 4.2.5.2 La macroarea in esame.

L'ambito territoriale del Comune di Musile di Piave ricade in un bacino di interesse regionale per il quale è stato già predisposto un Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); in particolare il sottobacino in esame è R002 (bacino del Fiume Sile) con una superficie di circa 800 km<sup>2</sup>. In tale bacino, il P.R.T.A. individua come corsi d'acqua significativi sia il Piave che il Sile; sempre nella macroarea di riferimento il Fiume Musestre, è invece inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi.

Per quanto concerne lo stato ambientale, sulla scorta dei rilevamenti effettuati nel Fiume Piave, nella stazione di San Donà di Piave, la più vicina all'area d'intervento, la qualità del corpo idrico è andata peggiorando nel corso del periodo 1998÷2003, infatti i punteggi dei macrodescrittori hanno fatto

registrare, nell'ultimo anno, un decremento dalla classe III, relativa ad un ambiente inquinato, alla classe IV, tipica di un ambiente molto inquinato.

Per quanto concerne le acque sotterranee, l'area interessata rientra nel bacino idrogeologico della Bassa Pianura Veneta; il limite superiore delle risorgive si trova a Nord, con una tipologia di acquifero differenziato, Artesiano. Nel Comune di Musile di Piave, non sono presenti stazioni di rilevamento della qualità delle acque sotterranee e nemmeno nei comuni adiacenti; il pozzo più vicino è localizzato ad Ormelle (TV), su acquifero artesiano, scarsamente rappresentativo per la macroarea in esame, le cui risultanze del monitoraggio relativo agli anni 2000÷2002, evidenziano uno stato ambientale "buono".

Il Piano individua poi una serie di zone che richiedono specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento e, in particolare:

- Aree sensibili: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone di tutela assoluta e zone di rispetto: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone di protezione: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone vulnerabili alla desertificazione: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone con carenza di risorse idriche per l'agricoltura: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone soggette a fenomeni di erosione costiera: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone soggette ad incendi boschivi: l'area interessata non rientra in questa classificazione.
- Zone soggette a fenomeni di salinizzazione: l'area interessata non rientra in questa classificazione.

#### 4.2.5.3 Norme Tecniche di Attuazione

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, relativamente alla disciplina degli scarichi, prevedono:

*Art. 37 - Acque reflue industriali :*

1. *Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 1 riportata in Allegato B, colonna "scarico in acque superficiali". Per specifici cicli produttivi, indicati nella Tabella 2 Allegato B, si applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/l. È fatta salva la normativa speciale per la Laguna di Venezia ed il*

*suo bacino scolante.*

2. *È vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali, fatta eccezione per i casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della provincia, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue industriali, sono:*

- a) 1.000 m per scarichi con portate giornaliere medie < 100 m<sup>3</sup>*
- b) 2.500 m per scarichi con portate giornaliere medie > 100 m<sup>3</sup> e < 500 m<sup>3</sup>*
- c) 5.000 m per scarichi con portate giornaliere medie > 500 m<sup>3</sup> e < 2.000 m<sup>3</sup>*

*Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo.*

3. *Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo.*
4. *Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, che rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, possono continuare a scaricare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della Tabella 2 – Allegato C ed abbiano eliminato dal loro scarico le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all'articolo 30 comma 7.*
5. *È ammessa eccezione al divieto di scarico sul suolo anche per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio di instabilità per i suoli, nonché per le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico provenienti da attività industriali purché non contaminate o potenzialmente contaminabili.*
6. *Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.*
7. *Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro un anno*



*dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.*

8. *L'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico, con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 9.*
9. *In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, le condotte di cui all'articolo 39, comma 5 possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali; il convogliamento di queste ultime, previo nulla osta del gestore o del titolare della condotta, dovrà essere autorizzato e controllato dalla provincia tenendo conto anche degli aspetti idraulici. Il campionamento delle acque reflue industriali deve essere effettuato prima della loro immissione nella condotta. I limiti di emissione allo scarico delle acque reflue industriali sono stabiliti in funzione del recettore finale della condotta.*

**Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura**

1. *Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico Integrato competente che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le acque reflue urbane di Tabella 1, Allegato A.*
2. *Nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3, dell'Allegato C.*
3. *Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura".*
4. *Per i cicli produttivi indicati in Tabella 2, Allegato B, oltre ai limiti di emissione indicati ai commi precedenti, si applicano altresì i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima indicati dalla medesima Tabella 2.*
5. *I gestori della fognatura devono inviare alla provincia e all'AATO, con cadenza annuale, su supporto informatico, l'elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.*

**Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio**

1. *Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:*

- a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- b) lavorazioni;
- c) ogni altra attività o circostanza,

*che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.*

2. *Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.*

3. *Nei seguenti casi:*

- a) *piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;*
- b) *superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m<sup>2</sup>;*

- c) *altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;*
- d) *parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m<sup>2</sup>;*
- e) *superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;*

*Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.*

4. *I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:*

- a) *al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70 % della superficie totale del bacino;*
- b) *al 75 % del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30 % e superiore al 15 % della superficie del bacino;*
- c) *al 50 % del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15 % della superficie del bacino.*

*Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere*

*opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.*

5. *Per le seguenti superfici:*

- a) strade pubbliche e private;*
- b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;*
- c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m<sup>2</sup>;*
- d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>;*
- e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;*

*le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.*

- 6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.*
- 7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.*
- 8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi*



*sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.*

- 9. Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, che recapitino le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell'immissione nel corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.*
- 10. È vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m<sup>2</sup>. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m<sup>2</sup> impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m<sup>2</sup> deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.*
- 11. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.*
- 12. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica" che deve ottenere il parere favorevole dell'autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.*
- 13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.*
- 14. La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche.*

*Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o simili.*

#### 4.2.5.4 Aggiornamenti al P.T.A.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 Maggio 2012, è stato approvato il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante di tutte le modifiche alle norme apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Le integrazioni e modifiche rispetto alle quali la Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole derivano da alcune proposte riassunte all'Allegato A, all'Allegato B e all'Allegato C della medesima delibera.

Il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, comprende anche le modifiche approvate con DGR n. 145 del 15 Febbraio 2011 e con DGR n. 1580 del 04 Ottobre 2011

Nell'ambito delle modifiche apportate alle N.T.A. si ritiene utile evidenziare le modifiche che riguardano l'area oggetto di interesse.

##### *Art. 37 – Acque reflue industriali*

*3 Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo. Il rispetto di tale disposizione può essere conseguito mediante apposito programma di adeguamento predisposto dal titolare dello scarico. Tale programma è soggetto all'approvazione dell'Ente preposto all'autorizzazione allo scarico, che potrà stabilire tempi e modalità di attuazione del programma stesso. La dimostrazione del rispetto del programma è a carico del titolare dello scarico; in caso di mancato rispetto, l'Ente di controllo potrà dichiarare decaduta l'autorizzazione allo scarico.*

##### *Art. 38 – Scariche di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura*

*2 Purché sia garantito che la fognatura sia dotata di un impianto di trattamento finale che rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31 Dicembre 2014; in seguito la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri, e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla Tabella 1, Allegato B (Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006); l'ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di immissioni di punta, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, dello spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti, della situazione ambientale circostante, dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei potenzialmente interessati. Sempre nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, la deroga di cui sopra è sempre ammessa nel caso in cui il*

*titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattene o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione.*

*Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*

*1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in*

*Allegato F, ove vi sia la presenza di:*

*a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;*

*b) lavorazioni;*

*c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall' Art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle Tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.*

*Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.*

*Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:*

- Solidi sospesi totali, se essi superano il valore di 80 mg/l;*
- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'Allegato F, se esso supera il valore di 160 mg/l;*
- Idrocarburi totali, se essi superano il valore di 5 mg/l.*

*Resta fermo quanto specificato nel comma 5.*

**3. Nei seguenti casi:**

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2.000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5.000 m<sup>2</sup>;

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5.000 m<sup>2</sup>;

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle Tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.

Per analogia con quanto previsto al comma 2, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente così come indicate al comma 1.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.



4.(omissis). Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

5. (omissis) ... di disoleazione delle acque ivi convogliate

6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di...

16. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del "Piano per la prevenzione dall'inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.

## **4.2.6 Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali"**

### **4.2.6.1 Aspetti generali**

La Regione Veneto sta contribuendo alla realizzazione, ai sensi dell'Art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, del Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali". La realizzazione ed approvazione del Piano di Gestione è di competenza della futura Autorità di Bacino Distrettuale "Alpi Orientali". L'Autorità di Bacino Distrettuale si avvale della collaborazione delle Regioni per acquisire le informazioni necessarie per il Piano di Gestione.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico rappresenta lo strumento di governo di tutti gli aspetti legati alla tutela dei corpi idrici. Questo strumento pianificatorio ha l'obiettivo di gestire le risorse idriche sulla base dei confini idrologici (e non amministrativi) al fine di raggiungere un obiettivo almeno buono di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, di favorire un controllo unitario dello stato qualitativo e quantitativo e di garantire maggiore coerenza e coordinamento negli interventi, compresa la verifica della loro attuazione ed efficacia.

Il Dlgs 152/2006 suddivide il territorio nazionale in Distretti Idrografici (Art. 64), per ognuno dei quali viene istituita una Autorità di Bacino Distrettuale. La struttura dell'Autorità di Bacino è definita all'Art. 63 del Dlgs. 152/2006. Il Piano di Gestione (Art. 117 del Dlgs. 152/2006) viene inserito nel contesto pianificatorio italiano come piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale (Art. 65 del Dlgs 152/2006), dovendo quest'ultimo considerare, oltre alla tutela dei corpi idrici, anche altri aspetti della pianificazione del territorio, quali la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico. Il distretto delle Alpi Orientali è costituito dai:

- Bacini di rilievo nazionale

- Adige
- Isonzo
- Tagliamento
- Livenza
- Piave
- Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico)
- Bacini interregionali
  - Lemene
  - Fissero-Tartaro-Canalbianco
- Bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia
- Bacino scolante nella Laguna di Venezia

#### 4.2.6.2 Caratteristiche del bacino idrografico del Sile

L'area oggetto di intervento fa parte del Bacino Idrografico del Sile, come evidenziato nella figura sottostante.



Figura 4-19 –Inquadramento del Distretto Idrografico Alpi Orientali

Il Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque perenni e formato dai conoidi del Piave e del Brenta ed occupa gran parte dell'Alta Pianura Veneta. Trattandosi di un fiume di risorgiva, per il Sile non è appropriato parlare di bacino idrografico, ma viene definito un bacino apparente, inteso come area che partecipa ai deflussi superficiali. Il bacino ha una superficie stimata in circa 755 km<sup>2</sup>, si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili che si dispone con un andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave. In questo territorio, alla rete idrografica naturale si sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di drenaggio e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica naturale. Per il bacino idrografico del Fiume Sile l'identificazione dei corpi idrici superficiali significativi è stata effettuata dalla Regione Veneto, che comprende, dal punto di vista amministrativo, tutto il bacino.

Il corso d'acqua significativo in base alla dimensione del bacino è il Fiume Sile, a cui si devono aggiungere altri corsi d'acqua minori, definiti di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi, identificabili nei Fiumi Botteniga Limbraga, Storga, Melma, Musestre e Corbetta, nonchè la Canaletta VE.S.T.A. (che veicola acqua del Fiume Sile, anche se essa, compresa la relativa stazione di monitoraggio, si trova al di fuori del bacino del fiume Sile).



Figura 4-20 – Bacino del Sile

#### 4.2.6.3 Rete di monitoraggio delle acque

In considerazione del fatto che non esistono criteri definiti a livello ministeriale sulle metodologie di monitoraggio e di classificazione stabilite dalla Direttiva 2000/60, sono stati proseguiti il monitoraggio e la classificazione utilizzando i criteri già stabiliti dal Dlgs 152/1999 (oggi abrogato e sostituito dal Dlgs 152/2006). Tali criteri hanno consentito di classificare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, che ha, a sua volta, permesso di individuare le criticità e conseguentemente le misure da intraprendere per il risanamento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti. L'obiettivo di qualità per il bacino del Fiume Sile è di corrispondere allo stato di Buono entro il 2015. È stato comunque intrapreso anche il monitoraggio biologico con gli indicatori previsti dalla Direttiva 2000/60 e dal Dlgs 152/2006 e sono già disponibili i primi risultati. Relativamente alle sostanze pericolose si è recentemente concluso un progetto realizzato dall'ARPAV, che ha previsto il monitoraggio di molti inquinanti nelle acque, già previsti dal D.M. 367/2003 (ora abrogato) e ripresi dal D.M. n. 56 del 14 Aprile 2009, oltre ad un'indagine sull'origine delle sostanze pericolose stesse.

Nella tabella sottostante si riporta l'elenco delle stazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua del bacino del Sile attive nel 2007 e nel 2008.



Staz.	Corpo idrico	Cod. Bacino	Prov.	Comune	Località
36	C. Brentella-Pederobba	R002	TV	Crocetta del Montello	stabilim. 250 m valle ferrovia
41	F. Sile	R002	TV	Vedelago	Casacorba - ponte di legno
56	F. Sile	R002	TV	Quinto di Treviso	S. Cristina - ponte al Tiveron
66	F. Sile	R002	TV	Treviso	S. Angelo - ponte Ottavi
79	F. Sile	R002	TV	Treviso	fiera-p.te ospedale regionale
81	F. Sile	R002	TV	Silea	Cendon - ponte per Casier
148	Sile	R002	VE	Jesolo	banchina porto (ultimo pontile) vicino S.P. Jesolo-Cavall
237	F. Sile	R002	VE	Quarto d'Altino	derivazione c. Fossa d'argine
238	F. Sile	R002	VE	Jesolo	torre Caligo-presa acq.basso p.
329	F. Sile	R002	TV	Roncade	a sud confluenza con Musestre
330	F. Botteniga	R002	TV	Treviso	p.te di viale f.lli Cairoli
331	F. Limbraga	R002	TV	Treviso	fiera - ponte SS.53 Postumia
332	F. Storga	R002	TV	Treviso	fiera - mulino Mandelli
333	F. Melma	R002	TV	Silea	via Macello
335	F. Musestre	R002	TV	Roncade	Musestre
351	Canaletta VE.S.T.A.	R002	VE	Venezia	ca' Solaro - presa acquedotto
458	F. Corbetta	R002	TV	Vedelago	Casacorba, via Munaron

*Tabella 4-1 – Stazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua nel Bacino del Sile*




Figura 4-21 – Rappresentazione cartografica delle stazioni di monitoraggio

#### 4.2.6.4 Stato ecologico e chimico delle acque

##### 4.2.6.4.1 Acque Superficiali

Nelle figure sottostanti si riportano la classificazione dello stato ecologico (SECA) e ambientale (SACA) dei corsi d'acqua del bacino del Fiume Sile per il 2007 in base al Dlgs 152/1999 ed i valori degli indicatori IBE e LIM.

I valori di IBE ottenuti dopo la fase di campionamento e riconoscimento in laboratorio degli organismi vengono tradotti in classi di qualità (classe IBE), da I a V, che rappresentano livelli di inquinamento crescenti.

Il LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori), che ha lo scopo di fornire una stima del grado di inquinamento dovuto a fattori chimici e microbiologici, si ottiene elaborando i 7 parametri macrodescrittori indicati in Tabella 7 dell'All. 1 al Dlgs 152/1999.

L'indicatore di stato SECA, espresso in classi da 1 a 5, è ottenuto incrociando il dato IBE con quello LIM attribuendo alla sezione (punto di monitoraggio) in esame o al tratto da essa associato il risultato peggiore.

Lo stato ambientale SACA è ottenuto confrontando i dati relativi allo stato ecologico (SECA) con i dati relativi alle concentrazioni dei principali microinquinanti chimici. L'indice SACA, permette di fotografare lo stato qualitativo dei corsi d'acqua superficiali, classificandoli in cinque categorie: elevato, buono, sufficiente, scadente e pessimo.

Stazione	Prov.	Corpo idrico	Somme (LIM)	Classe macro-descr.	IBE	Classe IBE	Stato ecologico 2007	Conc. Inq. > v.soglia (calcolo sulla media D.Lgs. 152/06)	Stato ambientale 2007
41	TV	F. Sile	430	2	10	I	2	no	buono
56	TV	F. Sile	290	2	8/9	II	2	no	buono
66	TV	F. Sile	350	2	9	II	2	no	buono
79	TV	F. Sile	260	2	9	II	2	no	buono
81	TV	F. Sile	290	2	8	II	2	no	buono
148	VE	F. Sile	200	3				no	
237	VE	F. Sile	300	2				no	
238	VE	F. Sile	360	2	6/5	III-IV	3	no	sufficiente
329	TV	F. Sile	300	2	7	III	3	no	sufficiente
36	TV	C. Brentella-Pederobba	400	2				no	
330	TV	F. Botteniga	330	2	7/8	III-II	3	no	sufficiente
331	TV	F. Limbraga	300	2	9	II	2	no	buono
332	TV	F. Storga	300	2	8/9	II	2	no	buono
333	TV	F. Melma	250	2	8	II	2	no	buono
335	TV	F. Musestre	260	2	9	II	2	no	buono
351	VE	Canaletta VE.S.T.A.	280	2				no	

Tabella 4-2 – Classificazione di corsi d'acqua del Bacino del Sile




Figura 4-22 – Risultati della classificazione della qualità ambientale 2007 Bacino del Sile

#### 4.2.6.4.2 Acque Sotterranee

Nella figura sottostante sono riportate i punti di monitoraggio delle acque sotterranee nel Bacino del Fiume Sile.




Figura 4-23 – Punti di monitoraggio acque sotterranee

Nella figura successiva si rappresentano rispettivamente i risultati di monitoraggio per l'anno 2007.

Le misure chimiche si basano sulla valutazione di parametri fisici e chimici definiti “Parametri di Base Macrodescrittori” ed “Addizionali”; il confronto dei dati chimici ottenuti consente di rilevare lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee che viene ripartito in classi (Classi 1, 2, 3, 4 e 0).






Figura 4-24 – Risultati monitoraggio acque sotterranee 2007

## 4.2.7 Aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Bacino idrografico Alpi Orientali

### 4.2.7.1 Contenuti degli aggiornamenti al Piano di gestione

Il Primo aggiornamento al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (DPCM del 27/10/2016) è stato pubblicato in GU n. 25/2017.

L'aggiornamento del Piano quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e ne valuta quindi lo stato ecologico e chimico. Il piano stabilisce un programma di 1.280 misure "puntuali" e "general", coerenti con gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva Acque 2000/60/CE, e

cioè il raggiungimento dello “stato buono” di tutte le acque nei termini prefissati, salvo casi particolari espressamente previsti.

L'impostazione del piano è in linea con gli approcci seguiti a livello internazionale ed europeo per le analisi ambientali. E' stato, infatti, adottato il modello concettuale Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte = DPSIR il quale consente di individuare le relazioni funzionali causa/effetto tra i singoli elementi per determinare le Risposte (Misure). Anche il monitoraggio e la classificazione sono stati impostati sulla base delle metriche previste dalla Direttiva Quadro Acque ed è stata individuata e applicata una metodologia per la valutazione delle pressioni significative a livello distrettuale, condivisa da tutte le Amministrazioni competenti.

I principali contenuti dell'aggiornamento

- Revisione della geometria e caratterizzazione dei corpi idrici
- Classificazione aggiornata dei corpi idrici
- Analisi aggiornata delle pressioni e degli impatti
- Revisione degli obiettivi dei corpi idrici ed eventuali esenzioni
- Programma delle misure
- Analisi economiche e degli usi e dei servizi idrici

La proposta di piano è strutturata secondo i contenuti previsti dall'Allegato VII della direttiva quadro acque, integralmente recepiti dall'allegato IV alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, parte A.

Il documento è costituito dalle seguenti parti:

- **Caratteristiche del distretto:** descrive le principali caratteristiche del distretto con particolare riguardo all'assetto socio-economico, fisico (articolazione in 15 sottobacini) e climatico.
- **Corpi idrici superficiali e sotterranei:** il documento rende conto degli aggiornamenti che le competenti regioni hanno portato alla geometria dei corpi idrici.
- **Pressioni ed impatti significativi delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee:** il documento descrive, secondo le tipologie previste dalle Linee guida comunitarie, le pressioni e gli impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.
- **Aree protette:** Il documento individua le cosiddette aree protette, secondo le tipologie indicate dall'Allegato IV della direttiva quadro acque, ed i corpi idrici che ricadono all'interno di tali aree; nel caso dei siti della Rete natura 2000, i criteri di definizione fanno riferimento al Rapporto n. 107/2011 redatto da ISPRA.
- **Stato delle acque superficiali e sotterranee:** il documento reca lo stato di avanzamento della classificazione di stato delle acque superficiali e sotterranee.

- **Sintesi dell'analisi economica:** il documento, sulla base delle linee guida comunitarie, sviluppa una prima indagine ricognitiva dei principali elementi di caratterizzazione economica degli usi e dei servizi idrici.
- **Obiettivi ambientali e programma delle misure:** l'individuazione degli obiettivi dei corpi idrici, precisando che gli obiettivi sono stati individuati solo per i corpi idrici che già si trovano nello stato "buono" o "elevato", e si rimanda al successivo stadio la definizione degli obiettivi dei corpi idrici a rischio.
- **Pianificazione coordinata ed attuativa:** il documento richiama i principali strumenti di pianificazione che hanno relazione diretta ed esplicita col Piano di gestione delle acque: si tratta di strumenti di livello sovra-regionale (Piano gestione alluvioni, PSRN) oppure di livello regionale e sub-regionale (Piani di tutela delle acque, PGUAP, PSR, ecc.).
- **Prime azioni di recepimento del parere VAS e iniziative di consultazione pubblica e di consultazione transfrontaliera:** il documento rende conto delle iniziative avviate per il recepimento del parere di non assoggettabilità rilasciato dalle Autorità competenti e richiamato in premessa; descrive sinteticamente le attività di consultazione pubblica già poste in essere.

Fanno parte integrante del documento di progetto anche i seguenti allegati:

- Allegato A: cataloga i corpi idrici ed illustra tutte le informazioni utili per tipologia di corpo idrico
- Allegato B: sviluppa i criteri con cui si definisce la significatività delle pressioni secondo un approccio omogeneo
- Allegato C: presenta il repertorio delle pressioni significative individuate a scala di singolo corpo idrico strettamente legate alle misure relative.
- Allegato D: raccoglie la cartografia

#### 4.2.7.2 Corpi Idrici Superficiali

##### 4.2.7.2.1 Metodologia di classificazione dei corpi idrici superficiali

La classificazione della qualità dei corpi idrici superficiali viene effettuata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, definendone lo stato ecologico e lo stato chimico.

Lo *stato ecologico*, definito dalla norma comunitaria come espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi, viene articolato in 5 classi (elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo dove 1 è il livello più elevato).

Per quanto riguarda i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, i quali potrebbero non essere in grado di raggiungere gli obiettivi di buono stato ecologico, la Direttiva Quadro delle Acque parla di "potenziale

ecologico” Si segnala tuttavia che a livello nazionale, le metriche per la definizione del potenziale ecologico sono ancora in fase di definizione e il potenziale ecologico rimane non definito.

Lo *stato chimico* dei corpi idrici superficiali è individuato in base alla presenza di sostanze dette “prioritarie” e può assumere i valori buono e non buono, a seconda della presenza di una o più sostanze prioritarie che si trovano in quantità in quantità superiori al rispettivo valore soglia.

I criteri per il monitoraggio e la classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali sono stati gradatamente incorporati dal D.Lgs 152/2006 attraverso una serie di provvedimenti successivi.

#### **4.2.7.2.2 Classificazione dello stato e del potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali**

Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali naturali è definito sulla base di una serie di elementi di natura biologica, chimica, fisico-chimica e idromorfologica, valutati per il singolo corpo idrico.

In generale, gli elementi monitorati e valutati fanno riferimento a quattro gruppi:

1. elementi di qualità biologica (EQB): macroinvertebrati bentonici, fitoplancton, diatomee bentoniche, macrofite, fauna ittica;
2. elementi fisico-chimici: a sostegno degli elementi di qualità biologica, condizioni di ossigenazione, condizione dei nutrienti ed altri elementi a scopo interpretativo;
3. elementi di qualità idromorfologica: a sostegno degli elementi di qualità biologica (regime idrologico, continuità fluviale, condizioni morfologiche, etc.);
4. elementi chimici: a sostegno degli elementi di qualità biologica altri inquinanti non presenti nell'elenco di priorità, monitorate nella matrice acqua.

Come previsto dalla norma nazionale e comunitaria, ciascuno degli elementi e parametri che partecipano alla classificazione ecologica delle acque superficiali viene monitorato per un periodo di riferimento compreso nel sessennio sotteso dal ciclo di pianificazione. Il D.M. 260/2010 fissa i criteri generali per la localizzazione dei punti di monitoraggio, la selezione delle metriche, dei parametri e delle sostanze da monitorare, nonché le frequenze e i periodi di campionamento. All'interno del ciclo di monitoraggio, la frequenza dei campionamenti varia a seconda delle finalità del monitoraggio e dei parametri considerati.

Il decreto prevede inoltre il monitoraggio di alcuni parametri aggiuntivi per le risorse idriche destinate ad uso potabile (tabella 2/B) e di un insieme di sostanze da valutare sui sedimenti (tabella 3/B).

Per quanto riguarda i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, il monitoraggio riguarda i medesimi elementi definiti per i corpi idrici naturali. L'assenza di criteri e linee guida nazionali per la classificazione del potenziale ecologico impedisce però, al momento, la sua definizione.

#### **4.2.7.2.3 Classificazione dello stato chimico e dei corpi idrici superficiali**

Lo stato chimico dei corpi idrici superficiali è individuato in base alla presenza di sostanze dette “prioritarie” e può assumere i valori buono e non buono a seconda della presenza di una o più sostanze prioritarie che si trovano in quantità in quantità superiori al rispettivo valore soglia.

I criteri per il monitoraggio e la classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali sono stati gradualmente incorporati nel D.Lgs. 152/2006 attraverso una serie di provvedimenti successivi, ed in particolare: D.M. 56/2009, D.M. 260/2010, D.Lgs 219/2010 e D.Lgs 172/2015 (attuazione della Direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/50/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie ne settore della politica delle acque).

#### 4.2.7.3 Corpi idrici sotterranei

La classificazione della qualità dei corpi idrici sotterranei viene effettuata definendo lo stato chimico e lo stato quantitativo.

Lo stato chimico si individua in base al superamento degli standard di qualità dei nitrati e pesticidi e ai valori soglia previsti per le altre sostanze previste dal D.Lgs 30/2009.

Lo stato quantitativo è definito solo per i corpi idrici sotterranei, che possono essere classificati in stato qualitativo buono o scarso.

Per delimitare i corpi idrici sotterranei di pianura della regione del Veneto è stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato prima all'identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini- Berici-Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in alta, media e bassa pianura.

Complessivamente sono stati individuati 23 GWB di pianura così suddivisi:

- 10 per l'alta pianura
- 8 per la media pianura
- 5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate).

Il territorio montano veneto è stato suddiviso in aree omogenee, dette "*province idrogeologiche*", sulla base delle caratteristiche geologiche. All'interno di ciascuna provincia idrogeologica sono stati delimitati una serie di gruppi montuosi che costituiscono le unità elementari di riferimento; i gruppi, infatti, sono stati individuati come blocchi rocciosi separati da profonde valli, selle e passi principali.

I 33 corpi idrici sotterranei proposti complessivamente sono il risultato di un compromesso tra la necessità di descrivere in modo appropriato lo stato e l'esigenza di evitare un grado di disaggregazione non efficientemente gestibile

#### 4.2.7.4 Aree Vulnerabili

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate, definite e disciplinate all'art. 92 del D.Lgs.152/2006. Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia viene classificato come area vulnerabile ai nitrati e, con il "Piano Direttore 2000", individuata come area per il risanamento della Laguna di Venezia.



## **4.2.8 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

### **4.2.8.1 Generalità**

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato istituito ai sensi della L. 18 Maggio 1989, n. 183 che ha previsto la suddivisione di tutto il territorio in bacini idrografici ripartiti sul livello nazionale, interregionale e regionale.

Il territorio della Regione del Veneto è interessato dai seguenti bacini:

- Bacini di interesse nazionale:
  - fiumi Piave, Brenta-Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Isonzo;
  - fiume Po;
  - fiume Adige.
- Bacini di rilievo interregionale:
  - fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco;
  - fiume Lemene.
- Bacini di rilievo regionale:
  - fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;
  - area scolante in Laguna di Venezia.

### **4.2.8.2 Piano Stralcio per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia**

Il PAI per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia è stato adottato dalla Regione Veneto con DGR 401 del 31 Marzo 2015.

Nel Bacino Scolante la costruzione del Piano di Assetto Idrogeologico è stata affrontata direttamente dall'Amministrazione Regionale, che ha individuato e perimetrato le aree a rischio idrogeologico.

L'area oggetto di interesse rientra nelle zone appartenenti al bacino Scolante della Laguna di Venezia.

Il PAI persegue i seguenti obiettivi e finalità:

- garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico;
- ripristinare gli equilibri idraulici, geologici ed ambientali;
- protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità;

- riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio.

Il Piano contiene:

- l'individuazione perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- perimetrazione delle aree a rischio idraulico,
- NTA e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica

Il PAI adottato è costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A Relazione
- Allegato B Cartografia
- Allegato C Norme Tecniche di Attuazione

Il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia è il territorio la cui rete idrica superficiale in condizioni di deflusso ordinario scarica le acque di scolo nella laguna di Venezia.

Si tratta di un territorio molto complesso sia dal punto di vista territoriale che idrografico che si estende per circa 2.068 Km<sup>2</sup>. Lungo la gronda lagunare sfociano ben 27 corsi d'acqua.

I corpi idrici a deflusso naturale più significativi sono il Dese, Zero, Marzenego - Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola mentre quelli a deflusso controllato sono il Naviglio Brenta, Canale di Mirano, Taglio Novissimo.

Il bacino è delimitato a Sud dal canale Gorzone, che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di quest'ultimo, a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale Roncajette, a Nord-Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord-Est dal fiume Sile.

Il bacino idrografico del canale Vela, situato a Nord-Est del fiume Sile, costituisce un'appendice separata dal restante Bacino Scolante.

Dal punto di vista amministrativo fanno parte del bacino 108 comuni appartenenti alle diverse province del Veneto, di cui 28 ricadenti nel territorio veneziano.

La superficie del Bacino si divide in due porzioni:

- i territori dei bacini idrografici tributari dei corsi d'acqua superficiali sfocianti nella laguna di Venezia
- i territori che interessano i corpi idrici scolanti nella laguna di Venezia tramite le acque di risorgiva, individuati come Area di Ricarica.



Figura 4-25 – Perimetrazione del Bacino Scolante

#### 4.2.8.3 Il P.A.I. del bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza

L'area in esame ricade nel bacino del fiume Sile (R002) che ha predisposto il proprio P.A.I. Con D.C.R. n. 48 del 27 Giugno 2007, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.




Figura 4-26 – Perimetrazione dei bacini idrografici nel Veneto

Atteso che le situazioni di dissesto interessanti il bacino del Fiume Sile sono da ricondursi a fenomeni idraulici, il P.A.I. ha provveduto ad effettuare l'analisi della pericolosità idraulica, classificata su tre diversi livelli, in funzione del tempo di ritorno (TR) e dell'altezza della lama d'acqua (h):

- P3 elevata: TR = 50 anni,  $h > 1$  m;
- P2 media: TR = 50 anni,  $0 < h < 1$  m;
- P1 moderata: TR = 100 anni,  $h > 0$ .

La determinazione delle aree pericolose per diversi valori del tempo di ritorno costituisce la prima fase della previsione del rischio; il danno subito per ogni evento critico risulta infatti legato all'uso del territorio e cioè agli

elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità, intesa come aliquota che va effettivamente persa durante l'evento catastrofico.

Il rischio viene quindi definito come il prodotto di pericolosità, valore e vulnerabilità, cioè come l'interazione tra la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo potrebbe produrre, intendendo per danno la combinazione tra valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità.

Il territorio è stato suddiviso in Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale secondo lo schema seguente:

- ZTO di tipo A - centro storico;
- ZTO di tipo B - abitato esistente (o completamento);
- ZTO di tipo C - abitato in espansione;
- ZTO di tipo D - zone produttive (esistenti e di espansione);
- ZTO di tipo E - zone agricole;
- ZTO di tipo F - zone per servizi (esistenti ed in progetto).

Il rischio idraulico è stato quindi suddiviso in quattro classi di rischio a gravosità crescente:


- R1 (moderato);
- R2 (medio);
- R3 (elevato);
- R4 (molto elevato).

Alla classificazione delle zone in funzione della pericolosità e del rischio segue poi l'elencazione degli interventi ammissibili nelle diverse tipologie di aree.

L'area in esame è classificata P1, come tutto il territorio comunale di Musile di Piave è classificato a pericolosità moderata (TR = 100 anni,  $h > 0$  m). In particolare, l'area in esame rientra tra quelle a pericolosità moderata, a scolo meccanico.

Le azioni e gli interventi ammissibili in tali aree sono quelle definite dall'Art. 14 delle N.T.A., che rimanda agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore la disciplina dell'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato.





	P3 - pericolosità elevata	Tr=50 anni - $h > 1$ m
	P2 - pericolosità media	Tr=50 anni - $0 < h < 1$ m
	P1 - pericolosità moderata	Tr=100 anni - $h > 0$
	P1 - pericolosità moderata	Area soggetta a scolo meccanico

*Figura 4-27 – Zonizzazione aree di pericolosità idraulica (in figura è riportato l'impianto ex AREA Srl, ora Ecopate Srl, il cui sedime e localizzazione sono identici)*






Figura 4-28 – Zonizzazione aree di rischio idraulico (in figura è riportato l'impianto ex AREA Srl, ora Ecopate Srl, il cui sedime e localizzazione sono identici)

#### **4.2.9 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)**

Il Piano regionale per di tutela e risanamento dell'atmosfera è stato adottato con Dgrv 04 Aprile 2003, n. 902, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 16 Aprile 1985, n. 33 e dal Dlgs 04 Agosto 1999 n. 351, che ha

recepito la direttiva 96/62/CE. Successivamente, con Dcrv 06 Aprile 2004, n. 40/CR, il piano è stato modificato ed, infine, approvato in via definitiva con Dcrv 11 Novembre 2004, n. 57.

Esso si articola in due sezioni principali; una prima sezione nella quale vengono riportati i risultati di un'indagine conoscitiva mirata a definire le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni ed una seconda sezione nella quale vengono individuati gli ambiti geografici e le tipologie di inquinanti per i quali predisporre gli interventi di risanamento; sono altresì definiti, per ciascun settore e tipologia di inquinante, gli interventi atti a ridurre o abbattere le emissioni, nonché gli scenari futuri di emissioni. La Regione Veneto ha effettuato la valutazione preliminare della qualità dell'aria sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria, della rete di monitoraggio presente sul territorio provinciale di Venezia, attiva, nella sua veste attuale, a partire dal 1999, data alla quale la rete urbana del Comune di Venezia e la rete della Provincia di Venezia sono state trasferite sotto la gestione unitaria dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), Dipartimento Provinciale di Venezia.

Tra gli inquinanti atmosferici esaminati, vengono presi in considerazione ozono, polveri fini, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), biossido di azoto, monossido di carbonio, benzene, biossido di zolfo e piombo.

Il quadro d'insieme derivante dai monitoraggi effettuati evidenzia situazioni critiche soprattutto nelle zone della regione dove la meteorologia o le isole di calore delle città non consentono efficaci ricambi delle masse d'aria.

Gli inquinanti che presentano maggiori criticità, soprattutto nelle aree urbane, sono il benzene, il PM<sub>10</sub> e, a scala regionale, l'ozono, quale tracciante del fotosmog ed il biossido di azoto per il ruolo fondamentale che esso ricopre anche nel ciclo fotolitico.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal DL 351/99, relativamente al contenimento ed al risanamento dell'inquinamento atmosferico, risulta infatti necessario attuare campagne di indagine mirate alla valutazione della qualità dell'aria, sia nella fase "preliminare" definita all'Art. 5, intesa quindi come un organico legame di continuità con quanto elaborato dalle Regioni nelle loro attività di Pianificazione del risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui ai DPR 203/88, sia nella fase "a regime" definita nel successivo Art. 6.

Tale procedimento porta alla zonizzazione del territorio di competenza rispetto al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, collegando al rischio valutato la definizione dei piani d'azione volti a ridurlo e/o eliminarlo.

Il sopracitato decreto prevede infatti l'implementazione di Piani, articolati su tre livelli, in funzione della qualità rilevata per la zona e, nella fattispecie:

- Piani di Risanamento: si applicano nelle zone in cui si supera il valore limite previsto dal DM 60/02;
- Piani di Azione: si applicano nelle zone in cui esiste un rischio di superamento della soglia di allarme/valore limite previsti dal DM 60/02;

- Piani di Mantenimento: si applicano nelle zone in cui non esiste il rischio di superamento del valore limite previsto dal DM 60/02.

A fronte delle risultanze della zonizzazione, devono essere predisposti i piani di livello, identificanti la relativa zona di applicazione per ciascun inquinante, sulla base della seguente metodica:

- Piano di Risanamento da intraprendere nelle zone in cui è stato rilevato, per la categoria di inquinante in esame:
  - $C > VL + MDT$ ;
  - $VL < C < VL + MDT$ .
- Piano di Azione (a breve termine) da intraprendere nelle zone in cui è stato rilevato, per la categoria di inquinante in esame:
  - $C < VL$ , con rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
- Piano di Mantenimento da intraprendere nelle zone in cui è stato rilevato, per la categoria di inquinante in esame:
  - $C < VL$ , senza rischio di superamento.

(C è la concentrazione rilevata dell'inquinante, VL è il valore limite e MDT è il margine di tolleranza).

Sul territorio della Regione vengono così individuate tre tipologie di zone (A,B,C) alle quali corrispondono tre tipi di risposta (Piano di Azione, Piano di Risanamento, Piano di Mantenimento):

- ZONA A: i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione.
- ZONA B: i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; in queste zone verrà applicato il Piano di Risanamento.
- ZONA C: i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di Mantenimento.


La Regione del Veneto ha poi introdotto un'ulteriore zonizzazione, relativa alle aree che per caratteristiche produttive o di traffico veicolare, sono a rischio di superamento dei valori limite per più inquinanti.

In base alla cartografia allegata, il Comune di Musile di Piave non rientra tra le zone a rischio di superamento per la presenza di insediamenti produttivi, ma ricade in ZONA C per tutti gli inquinanti monitorati e, ai sensi dell'Art. 9 del Dlgs 351/1999 è sottoposto al regime dei Piani di Mantenimento, da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.

La Provincia approva a sua volta il Piano di Mantenimento elaborato dal Comune, apportando eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni.


Il Piano di Mantenimento non fa riferimento a precise azioni da intraprendere, ma si basa su accordi e provvedimenti da porre in essere in modo strutturale e programmatico di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio.

È tuttavia da segnalare che, a seguito delle recenti evoluzioni che hanno determinato un quadro generalizzato di superamento dei valori limite in quasi tutto l'areale del Veneto, tutti i comuni della Provincia di Venezia, per effetto della proposta di zonizzazione amministrativa 2006, sono stati classificati in Zona A; in particolare il Comune di Musile di Piave è stato classificato in Zona A2 Provincia. Tale zonizzazione, trasmessa al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195, del 17 Ottobre 2006.




*Figura 4-29 – Zonizzazione insediamenti produttivi*







*Figura 4-30 – Zonizzazione Benzene*



*Figura 4-31 – Zonizzazione IPA*

*Figura 4-32 – Zonizzazione PM<sub>10</sub>**Figura 4-33 – Zonizzazione NO<sub>2</sub>*




Figura 4-34 – Zonizzazione O<sub>3</sub>

È tuttavia da segnalare che, a seguito delle recenti evoluzioni che hanno determinato un quadro generalizzato di superamento dei valori limite in quasi tutto l'areale del Veneto, tutti i comuni della Provincia di Venezia, per effetto della proposta di zonizzazione amministrativa 2006, sono stati classificati in Zona A; in particolare il Comune di Musile di Piave è stato classificato in Zona A2 Provincia (Dgrv 17 Ottobre 2006, n. 3195), instaurando l'obbligo dell'adozione dei Piani di Azione.

## **4.2.10 Aggiornamento al Piano Tutela e Risanamento Atmosfera**

### **4.2.10.1 Premesse**

Il nuovo Piano di Tutela e Risanamento Atmosfera è stato approvato con DCR n.90 del 19 Aprile 2016. Il Piano adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010. La redazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione tra Regione e ARPAV, iniziato nel 2012 con l'aggiornamento del documento di zonizzazione, grazie al quale è stato possibile fotografare lo stato di qualità dell'aria e le diverse fonti di pressione che influenzano l'inquinamento atmosferico, definendo gli inquinanti più critici e le sorgenti emissive su cui concentrare le misure di risanamento.

I principali obiettivi consistono nell'evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente, ritenendo "particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario".

La proposta di Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stata redatta in riferimento agli Artt. 9, 10, 11, 13 e 22 del D.Lgs. 155/2010 che trattano espressamente il tema della pianificazione.

La proposta di Piano si articola secondo la seguente struttura:

- Sintesi della strategia del Piano: principi generali, obiettivi, indicatori
- Quadro normativo comunitario, nazionale, regionale, con specificato il quadro delle competenze

Descrizione dell'ambito territoriale regionale:

- Caratteristiche generali del territorio
- Analisi dei dati meteo climatici

Elementi conoscitivi sull'inquinamento atmosferico:

- Stato di qualità dell'aria
- Inventario delle emissioni
- Modellistica regionale
- Scenari energetici ed emissivi
- Zonizzazione del territorio, valutazione di qualità dell'aria ed adeguamento della rete di misura
- Le azioni del Piano
- Monitoraggio delle azioni del Piano

#### 4.2.10.2 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento in tema di qualità dell'aria è costituita dal D.Lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE, che istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Gli inquinanti atmosferici sono regolati attraverso diversi tipi di soglie che si differenziano per tipo di bersaglio da proteggere (salute umana, vegetazione, ecosistemi) e per orizzonte temporale di conseguimento (breve o lungo termine).

Gli inquinanti atmosferici sono regolati attraverso diversi tipi di soglie che si differenziano per tipo di bersaglio da proteggere (salute umana, vegetazione, ecosistemi) e per orizzonte temporale di conseguimento (breve o lungo termine). Di seguito si riportano le definizioni dei tipi di soglie inclusi nel D.Lgs.155/2010:



- ▶ valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che *deve essere raggiunto* entro un termine prestabilito e che *non deve essere successivamente superato*;
- ▶ valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
- ▶ obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere *nel lungo periodo* mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
- ▶ soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di *esposizione di breve durata* per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;
- ▶ soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana *in caso di esposizione di breve durata* per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
- ▶ livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, *esclusi gli esseri umani*.

Nella tabella sottostante si riportano i limiti di qualità dell'aria in vigore secondo il D.Lgs 155/2010 per gli inquinanti SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, O<sub>3</sub>, As, Cd, Ni e B(a)P.

Inquinante	Tipo Limite	Parametro Statistico	Valore
SO <sub>2</sub>	Soglia di allarme <sup>1</sup>	Media 1 ora	500 µg/m <sup>3</sup>
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 24 volte per anno civile	Media 1 ora	350 µg/m <sup>3</sup>
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile	Media 1 giorno	125 µg/m <sup>3</sup>
	Livello critico per la protezione della vegetazione	Media annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e media invernale (1° ottobre – 31 marzo)	20 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	Soglia di allarme <sup>1</sup>	Media 1 ora	400 µg/m <sup>3</sup>
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 18 volte per anno civile	Media 1 ora	200 µg/m <sup>3</sup>
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	40 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	Livello critico per la protezione della vegetazione	Media annuale	30 µg/m <sup>3</sup>
PM10	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile	Media 1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup>
	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	40 µg/m <sup>3</sup>
PM2.5	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	Fase 1: 25 µg/m <sup>3</sup> più margine di tolleranza di 5 µg/m <sup>3</sup> ridotto a zero entro il 01/01/2015
	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	Fase 2 Valore da stabilire <sup>2</sup> dal 01/01/2020
Benzene	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	5 µg/m <sup>3</sup>
CO	Valore limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
Pb	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	0.5 µg/m <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	Soglia di informazione	Superamento del valore su 1 ora	180 µg/m <sup>3</sup>
	Soglia di allarme	Superamento del valore su 1 ora	240 µg/m <sup>3</sup>
	Valore obiettivo <sup>4</sup> per la protezione della salute umana da non superare più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore <sup>3</sup>	120 µg/m <sup>3</sup>
	Valore obiettivo <sup>4</sup> per la protezione della vegetazione come media su 5 anni	AOT40 <sup>5</sup> calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	18000 µg/m <sup>3</sup> .h
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore <sup>3</sup>	120 µg/m <sup>3</sup>
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40 <sup>5</sup> calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	6000 µg/m <sup>3</sup> .h
As	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	6.0 ng/m <sup>3</sup>
Cd	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	5.0 ng/m <sup>3</sup>
Ni	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	20.0 ng/m <sup>3</sup>
B(a)P	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	1.0 ng/m <sup>3</sup>

Tabella 4-3 – Parametri secondo D.Lgs 155/2010

#### 4.2.10.3 Zonizzazione del territorio

Un fattore molto importante per l'attività di valutazione della qualità dell'aria è la zonizzazione, ossia la suddivisione del territorio in zone ed agglomerati; il D.Lgs 155/2010 prevede un riesame della zonizzazione.

Il Decreto prevede la zonizzazione di tutto il territorio nazionale al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente. La zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione di altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti.

La classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2".

La Regione del Veneto ha provveduto all'approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 01 Gennaio 2013. La nuova zonizzazione va a sostituire la precedente, approvata con DGR n. 3195 del 17 Ottobre 2006

In ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs. 155/2010, sono state individuate in via preliminare le zone classificate come agglomerato dall'Art. 2.

Nel Veneto sono stati individuati **5 agglomerati**, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue:

**Agglomerato Venezia:** oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;

**Agglomerato Treviso:** oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;

**Agglomerato Padova:** oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova;

**Agglomerato Vicenza:** oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli;

**Agglomerato Verona:** oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).




Figura 4-35 – Individuazione preliminare degli agglomerati

Dopo l'individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone.

#### Inquinanti Primari

Per gli inquinanti "primari", come previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo.


Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state così classificate:

**Zona A:** zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile);


**Zona B:** zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile).

L'area oggetto di interesse fa parte della Zona A per tutti gli inquinanti primari.





*Figura 4-36 - Zonizzazione monossido di carbonio*



*Figura 4-37 - Zonizzazione biossido di zolfo*